



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NANNICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018

Codice della giurisdizione tributaria

ONOREVOLI SENATORI. — Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono un'eredità storica del nostro sistema tributario, un'eredità che non risponde più alla realtà odierna di un Paese economicamente avanzato. La riforma della giurisdizione tributaria non è più una scelta, ma una necessità, una parte della più generale revisione dei rapporti fra fisco e contribuenti.

Per questo essa è da tempo all'ordine del giorno. Solo nella scorsa legislatura si possono contare almeno sei progetti di legge presentati all'una o all'altra Camera: l'atto Camera n. 319 (presentato dal CNEL), che, nell'ambito di una generale razionalizzazione e codificazione della parte generale del diritto tributario, prevedeva anche la riforma del processo e degli organi della giurisdizione tributaria (articolo 4); l'atto Senato n. 988 (primo firmatario il senatore Paggiaro), che riscriveva in modo radicale le disposizioni regolanti il processo tributario; l'atto Senato n. 1593 (prima firmataria la senatrice Gambaro), anch'esso relativo al processo tributario; l'atto Camera n. 1936 (firmataria l'onorevole Savino), contenente una delega per la riforma del processo e degli organi; l'atto Senato n. 2438 (firmatario il senatore Naccarato) che attribuiva alla Corte dei conti la competenza in materia di contenzioso tributario; l'atto Camera n. 4755 (firmatario l'onorevole Palese).

La presente proposta riprende gli obiettivi e, in parte, il contenuto di alcune di esse, soprattutto l'atto Camera n. 4755, ma va oltre, ottenendo così un codice completo della giurisdizione tributaria, sostitutivo dei due principali testi vigenti, i decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992. Con quali finalità e in base a quali scelte legislative ce lo pos-

sono suggerire la storia della giurisdizione tributaria in Italia e il comparato con altri Paesi.

L'evoluzione storica

L'istituzione delle commissioni tributarie risale alla legge 14 luglio 1864, n. 1830. Esse furono create non come organi giurisdizionali, ma come organi amministrativi, con il compito di determinare l'imponibile e l'imposta; questo non per l'intero sistema tributario, ma per la sola tassa sui redditi di ricchezza mobile.

Stabilito il gettito nazionale (il cosiddetto «contingente») dell'imposta, nasceva infatti l'esigenza di ripartire tale somma prima fra le province, poi fra i comuni (o i consorzi degli stessi) e infine tra i contribuenti; in quest'ultima fase interveniva la commissione tributaria comunale o consorziale, che decideva di quanto gravare il singolo sulla base di un elenco predisposto dall'agente delle tasse, a sua volta basato sulle dichiarazioni presentate o redatte d'ufficio. La commissione attuava così una forma di «autodisciplina» tributaria collettiva: chi avesse evaso l'imposta avrebbe costretto i suoi concittadini a pagare per lui; era quindi logico che essa fosse formata da alcuni dei contribuenti stessi. Da qui la partecipazione di «privati» (e privati ritenuti «competenti», in quanto titolari dello stesso tipo di reddito da accertare) all'attività delle commissioni, partecipazione che si è perpetuata, sia pure in modi diversi, fino ad oggi.

All'epoca le commissioni erano formate da un presidente, nominato dal prefetto o sotto-prefetto, e da 4 o 6 membri eletti dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale. Al di sopra di esse operava una

commissione centrale, istituita nel 1865, che dirimeva i casi di redditi prodotti in più comuni o consorzi.

Nel 1866 la ricchezza mobile passò dal sistema del contingente a quello di «quotità», dove il gettito non era stabilito a monte per tutti complessivamente, ma si otteneva a valle individualmente per ciascun contribuente (come prodotto dell'imponibile e della aliquota, o quota) e poi sommato. Di conseguenza cambiò anche la procedura impositiva: l'agente delle tasse diventò responsabile dell'accertamento e quindi le commissioni divennero organi giurisdizionali, competenti per il contenzioso. Si compiva così un primo passaggio, fondamentale passaggio nella natura delle commissioni: da organo di amministrazione attiva a organi di amministrazione giustiziale.

Alle commissioni comunali e consorziali si aggiunsero le commissioni provinciali e la competenza della Commissione centrale fu limitata alle controversie sull'applicazione della legge ed esclusa per l'estimazione dell'imposta. Anche il ricorso all'autorità giudiziaria era possibile solo per questioni di legittimità, portando, di fatto, alla creazione di un sistema, in potenza, di sei gradi di giudizio. In parallelo, i componenti eletti degli organi locali furono ridotti a uno solo, a vantaggio di quelli nominati; questi ultimi costituivano da sempre la totalità della Commissione centrale, formata prima da 9 e poi (1877) da 12 persone, tutte scelte dal Ministro delle finanze.

Negli anni successivi la competenza delle commissioni fu allargata ad altre imposte (sui fabbricati nel 1877 e complementare progressiva nel 1923), mentre le imposte indirette rimasero oggetto di contenziosi amministrativi o di fronte alla giustizia ordinaria. La Commissione centrale vide crescere i suoi componenti prima a 15 (1923) e poi a 21 (1926), dividendo l'organo in 4 sezioni.

Un vero e proprio assestamento della giurisdizione tributaria si ebbe solo nel 1936. Il

sistema delle commissioni fu riordinato come giurisdizione speciale, dettagliando la disciplina su costituzione, funzionamento e procedimento; si confermò così l'orientamento della Corte di cassazione sulla natura delle commissioni, non senza dissensi di una parte della dottrina, che insisteva sul carattere amministrativo. La competenza delle Commissioni si estese a tutte le imposte dirette (all'infuori di quelle determinate catastalmente) e alle questioni più rilevanti in tema di imposte indirette sugli affari, nonché, nel 1940, alla neoistituita imposta generale sulle entrate (IGE). La Commissione centrale (ora composta da 26 persone) si vide affidati anche i ricorsi contro le decisioni delle giunte provinciali amministrative in tema di tributi locali.

Il dibattito all'Assemblea costituente sollevò il problema delle giurisdizioni speciali: Consiglio di Stato, Corte dei conti, giunte provinciali, commissioni tributarie. Il quesito era se mantenerle come tali o incorporarle nella giustizia ordinaria come sezioni specializzate. Il risultato fu, di fatto, un compromesso: riaffermata l'unità della giurisdizione e posto il divieto di giurisdizioni straordinarie o speciali, si salvarono alcune di queste ultime, prevedendo la loro revisione entro cinque anni e la garanzia dell'indipendenza per i loro componenti.

La situazione restò invariata nei venti anni successivi. La giurisprudenza costituzionale qualificò il termine quinquennale di revisione come non perentorio, rinviando *sine die* l'operazione, e confermò il carattere giurisdizionale delle commissioni, riprendendo l'immutato orientamento della Cassazione. Solo con la fine degli anni Sessanta la Consulta cambiò indirizzo, sostenendo il carattere amministrativo delle commissioni per varie ragioni; si trattò però di decisioni di cui sfuggì il carattere conservativo del sistema, poiché altrimenti si sarebbe dovuto ammettere il carattere giurisdizionale delle commissioni e quindi l'esistenza di sei (im-

possibili) gradi di giudizio, con la conseguente eliminazione di quello che era un utile filtro.

Che questo fosse l'intento del giudice delle leggi lo si poté intuire dopo l'approvazione della legge delega per la riforma fiscale. La riforma confermava la coesistenza di due sistemi di contenzioso: uno giurisdizionale di fronte alle commissioni e uno amministrativo per alcuni tributi d'atti e locali. Ma, soprattutto, il legislatore riconobbe, in via di interpretazione autentica, il carattere giurisdizionale delle commissioni, attuando di fatto la revisione prevista dalla Costituzione, e semplificò il sistema complessivo, ammettendo il ricorso alla giustizia ordinaria, ma solo a partire dalla corte d'appello e in alternativa all'impugnazione di fronte alla Commissione centrale; nell'uno come nell'altro caso restavano escluse le questioni d'estimazione. Furono modificati i criteri di nomina dei componenti le commissioni e la procedura avvicinata a quella del processo civile. I successivi tentativi di contestare la scelta del legislatore sulla natura delle commissioni si scontrarono con un costante orientamento confermativo della Corte costituzionale. La questione era così chiusa.

La successiva riforma giunse nel 1992. Quattro le novità principali:

a) ampliamento della competenza delle commissioni, non solo in termini di tributi (in particolare, i tributi locali) ma anche di prelievi connessi (sanzioni e interessi) e atti (cartelle esattoriali, operazioni catastali, eccetera); la competenza è stata oggetto di ulteriore ampliamento nel 2001;

b) abolizione della Commissione centrale e strutturazione del sistema della giurisdizione sui classici tre gradi di giudizio;

c) potenziamento dei poteri delle Commissioni (provvedimenti cautelari, giudizio di ottemperanza, eccetera);

d) la creazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organo di au-

togoverno e autodisciplina della giurisdizione tributaria.

L'ulteriore convergenza verso i principi e le regole del codice di procedura civile (anche terminologicamente: sentenza invece di decisione; giudici tributari invece di membri delle commissioni) si saldò con queste misure, accentuando nel complesso l'indipendenza della giurisdizione tributaria.

Gli ultimi anni hanno visto l'arricchimento degli strumenti di deflazione del contenzioso, come la mediazione, la conciliazione in giudizio e quella stragiudiziale, in particolare ad opera della legge delega di riforma fiscale del 2014. Le posizioni delle parti sono state parificate, prevedendo nuovi meccanismi di riparto delle spese di giudizio e l'esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente. I meccanismi di tutela sono anch'essi stati ampliati con la possibilità del ricorso *per saltum* in Cassazione.

La direzione di marcia seguita dalla giurisdizione tributaria in questo secolo e mezzo appare talmente coerente nelle sue linee principali da sembrare quasi un disegno evolutivo preordinato, le cui caratteristiche possono essere così sintetizzate:

a) progressiva (anche se contrastata) «giurisdizionalizzazione» degli organi;

b) conferma della specialità della giurisdizione;

c) graduale ampliamento delle competenze, fino ad abbracciare di fatto l'intera materia tributaria;

d) sostanziale avvicinamento agli istituti di diritto processuale ordinario;

e) avvio di un processo di «autonomizzazione» dei giudici.

Il retaggio che ancora sopravvive del passato è duplice: dell'epoca liberale è la partecipazione di soggetti «privati» in qualità di giudici onorari; dell'epoca fascista la dipendenza organizzativa dal Ministero dell'economia e delle finanze, parte in causa di molti processi, che rischia di appannare, an-

che solo in termini di immagine, l'autonomia dei giudici.

Una riforma della giurisdizione tributaria deve porsi l'obiettivo del superamento, in chiave evolutiva, di questo retaggio. In quale direzione? L'esperienza degli altri Paesi ci può fornire qualche indicazione.

Le esperienze straniere

Francia. Il sistema francese risente, ancor più di quello italiano, del retaggio storico e può considerarsi, nella sua struttura complessiva, a uno stadio più arretrato del nostro. Quando sorse, nel 1791, esso si inquadra in una rigida separazione tra esecutivo e giudiziario; dovendo fornire tutela in relazione a un'imposta fondiaria espressione del potere pubblico esercitato dall'esecutivo, parve giusto che anche i reclami a fronte di tale tipo di prelievo dovessero essere di tipo amministrativo. Una scelta facilitata dalla contestuale cancellazione delle vecchie imposte indirette, che eliminò qualsiasi alternativa di tipo giurisdizionale per il contenzioso tributario.

Alla fine del 1798, però, furono reintrodotti le imposte d'atto e poiché gli atti soggetti erano regolati dal diritto civile, si optò per estendere anche ai prelievi loro connessi la tutela giurisdizionale, ritenuta più obiettiva e imparziale e quindi in grado di far maggiormente accettare le nuove imposte. Scelta confermata 4 anni dopo per tutte le imposte indirette.

Era così stabilito, nelle sue linee principali, il sistema binario oggi vigente:

a) giurisdizione ordinaria per le imposte indirette per le quali la soluzione richiede l'applicazione di regole di diritto privato (registro e simili), estesa anche alle imposte liquidate senza che vi sia stato un provvedimento amministrativo e alle situazioni che coinvolgono i diritti fondamentali dei cittadini;

b) rimedi amministrativi in tutti gli altri casi, competenza un tempo giustificata dal-

l'essere, come detto, l'imposta collegata all'esercizio del potere, nonché all'emanazione di un atto, ma avente oggi natura sempre più residuale, in presenza di imposte, come quelle sui redditi, basate su dichiarazione e autoliquidazione e dove l'atto amministrativo compare solo e solo eventualmente nella fase successiva del controllo.

Si tratta di un sistema complesso, di difficile gestione e che sconta altresì la mancanza di un interprete unico, essendo le ultime istanze anch'esse due (Cassazione e Consiglio di Stato) e potenzialmente discordanti.

USA. Non privo di ambiguità risulta anche il sistema americano di risoluzione delle controversie relative alle imposte federali, anche in questo caso in conseguenza delle due possibili diverse nature degli organi decisori in campo tributario: da un lato quelli propriamente giurisdizionali, che traggono la loro legittimazione dalla Costituzione (*constitutional courts*); dall'altro gli organi istituiti per legge (*legislative courts o tribunals*) e che non godono delle garanzie riconosciute ai primi (ad esempio, la carica a vita), ma che (a differenza della Francia) neppure si collocano nell'ambito del potere esecutivo, bensì in una posizione intermedia tra amministrazione e giurisdizione.

I tre organi americani competenti in materia si caratterizzano così per essere l'uno chiaramente giudiziario (la *Federal District Court*, FDC), il secondo di natura incerta (la *United States Court of Federal Claims*, USCFC) e il terzo (la *United States Tax Court*, USTC) un *tribunal*. Le prime due hanno competenze sovrapposte: la FDC consente da sempre al contribuente di ottenere dal funzionario responsabile il rimborso di quanto pagato indebitamente; la USCFC, creata nel 1855, ha dato la possibilità di rivolgere tale richiesta anche all'amministrazione in quanto tale, possibilità estesa poi anche alla FDC, dapprima solo al di sopra

di un certo importo e poi per qualunque somma.

Nella loro fungibilità i due organi sono anche accomunati dal fatto di consentire solo il recupero di quanto già pagato; un rimedio che pare coerente con un'imposizione federale in origine prevalentemente basata su dazi doganali e prelievi analoghi, il cui contenzioso segue generalmente il pagamento. Per agire invece *ex ante* contro il pagamento fu istituita nel 1921 quella che oggi si chiama USTC, competente *in primis* per gli avvisi di accertamento: un'unica Corte per tutto il Paese, i cui giudizi sono però appellabili presso le corti d'appello federali competenti in base al domicilio del ricorrente. È significativo che l'esigenza di un tale rimedio sia sorta dopo la nascita delle imposte federali sul reddito, vale a dire di imposte con una procedura che può generare contenzioso prima del pagamento.

In sintesi, anche il sistema federale americano non sembra avere ancora deciso fra amministrazione e giurisdizione, complice anche la meno netta distinzione fra i due ambiti rispetto ai sistemi di *civil law*; e anch'esso risulta «catturato» dalla propria storia, che è poi la storia dei tributi su cui è chiamato a decidere.

Regno Unito. Come negli USA, anche in Gran Bretagna vi è una contrapposizione fra due organi, le *courts* ordinarie e gli *administrative tribunals*. I secondi sono organi creati dalla legge in base a specifiche esigenze e formano, nella loro diversità l'uno dall'altro, un *continuum* fra giurisdizione e amministrazione: sono emanazione di quest'ultima, ma decidono nel merito, essendo poi le *courts* (*Court of Appeal* e *Supreme Court*) adite solo per questioni di diritto.

Nel caso del fisco, i *tribunals* sono la *Tax Chamber of the First-Tier Tribunal*, formata da giudici professionisti e giudici onorari, e l'*Upper Tribunal*, che però è competente solo per questioni di diritto. Questo sistema ha rimpiazzato:

a) i *General Commissioners of Income Tax*, che avevano ispirato le originarie commissioni italiane per la loro diffusione (operavano a livello locale) e composizione (i componenti erano cittadini indicati da comitati consultivi locali), nonché per la dipendenza dall'amministrazione fiscale;

b) gli *Special Commissioners*, veri esperti di diritto, la cui organizzazione dipendeva dal Ministero della giustizia;

c) i *VAT and Duties Tribunals*, anch'essi composti da esperti di diritto tributario e anch'essi assistiti dal Ministero della giustizia.

Il quadro della giustizia tributaria nel Regno Unito si è quindi assestato su organi in posizione intermedia rispetto a quelli che li hanno preceduti, cercando un compromesso fra la professionalizzazione e la partecipazione di soggetti non esperti di diritto e garantendo all'interno del sistema un giudice di legittimità, che prima era unicamente esterno al sistema (le *courts*).

Germania. L'ordinamento giudiziario tedesco è caratterizzato da cinque settori giurisdizionali: ordinario, amministrativo, tributario, del lavoro e degli affari sociali; la competenza degli ultimi tre è specialistica, mentre quella dei primi due generale e residuale. All'interno di ciascun settore vi è un livello locale, unico competente a livello di *Land*, ed uno, sovraordinato, federale; in campo tributario questa ripartizione periferia-centro è rappresentata, rispettivamente, dai *Finanzgerichte* (FG) e dal *Bundesfinanzhof*. I giudici sono definiti speciali, indipendenti e separati dall'autorità amministrativa. Ogni collegio del FG è formato da tre giudici professionisti o da uno solo e da due giudici onorari, scelti da una commissione formata dal presidente del FG e da funzionari del fisco; i giudici onorari partecipano alla discussione ma non alla decisione. La competenza riguarda tutte le imposte federali e tutti gli atti contro cui è possibile un ricorso tributario.

Si tratta di un sistema estremamente chiaro e lineare, che ha completato sia il passaggio dall'amministrazione alla giurisdizione - ma pur sempre amministrativa - sia, come attesta la competenza generale, l'affrancamento dei rimedi dal tipo di tributi. Residuano i giudici onorari, che potrebbero, se di fatto non «silenti» in sede di decisione, intaccare l'indipendenza dell'organo, vista la loro origine.

In conclusione, vi sono alcuni aspetti comuni alle varie esperienze:

a) la risoluzione di controversie tributarie presuppone conoscenze specializzate, collegate a quelle richieste dall'imposta e quindi, nella maggior parte dei casi, a quelle dell'amministrazione;

b) conseguentemente, gli organi dediti a tale attività nascono per lo più nell'area esecutivo-amministrativa o in un'area intermedia fra questa e l'area giudiziaria; solo eccezionalmente nell'area giudiziaria e in tal caso sono legati più a questioni di diritto che di fatto. In ogni caso, la loro nascita è legata a quella di un'imposta o di un gruppo d'imposte;

c) tali organi hanno comunque una tendenza, nel tempo, a «spostarsi», in termini di assetti, composizione, compiti, verso l'area giudiziaria, alla ricerca di uno *status* di indipendenza e terzietà, ma non approdano a una giurisdizione unitaria, se non in parte o in apparenza, come avviene nei Paesi anglosassoni a causa della più sfumata differenza fra amministrazione e giurisdizione;

d) il risultato di tale spostamento è quindi la creazione di forme miste e, nel caso più avanzato (Germania), di una giustizia amministrativa specializzata, giacché il rapporto obbligatorio d'imposta nasce da un potere d'imperio e non da un rapporto privatistico fra uguali, come il rapporto obbligatorio di diritto civile;

e) il ruolo dei giudici onorari è nullo (USA, Francia), marginale (Germania) o comunque secondario (Regno Unito).

Le linee principali di intervento

Dalla ricostruzione storica e dalla comparazione internazionale emergono i principali punti essenziali della riforma proposta:

a) La conservazione della specializzazione e quindi della specialità. La giurisdizione unitaria appare infatti:

1) inusitata e circoscrivibile per lo più alle questioni di diritto;

2) inutile, in presenza di giudici professionali e caratterizzati da effettiva indipendenza e terzietà;

3) potenzialmente dannosa in termini di perdita della specializzazione.

b) Il progressivo ridimensionamento dei giudici onorari, fino al ricorso esclusivo a giudici professionisti.

c) Il rafforzamento dei presidi di indipendenza e terzietà.

In sintesi il modello verso cui si ritiene coerente indirizzarsi è quello tedesco, depurato dall'elemento dei giudici onorari.

Ne consegue che l'assetto proposto dal presente disegno di legge prevede:

1) l'istituzione di una «quarta» magistratura, separata dalle altre (ordinaria, amministrativa e contabile), ma strutturata in organi (tribunali tributari e corti d'appello tributarie) che anche nel nome richiamino l'attività giurisdizionale, abbandonando il termine «commissioni»;

2) giudici tributari professionali e a tempo pieno, remunerati in modo adeguato e in misura fissa e selezionati in base a un concorso pubblico per titoli ed esami analogo a quello dei magistrati ordinari;

3) il trasferimento dei compiti di organizzazione della giurisdizione tributaria dal Ministero dell'economia e delle finanze, parte interessata nel contenzioso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, incardinando in quest'ultima il Consiglio della giustizia tributaria, senza che questo comporti una qualsiasi forma di dipendenza gerar-

chica, *in primis* nella nomina dei componenti.

Il disegno di legge

Il codice che qui si propone raccoglie l'intera legislazione in materia di giurisdizione tributaria. Nel far ciò esso si pone come primo elemento di un auspicato codice della legislazione tributaria; tale codice generale non è un atto di mera cosmesi legislativa, formale, ma lo strumento primo, ineludibile e sostanziale, per porre il rapporto fra fisco e contribuente su un fondamento solido, che punti alla fonte del rapporto stesso: la legge, resa finalmente chiara, ordinata e accessibile.

Il codice si articola in tre titoli, il primo dedicato all'organizzazione della giurisdizione e il secondo al processo, mentre il terzo contiene le disposizioni transitorie e finali.

Il titolo I riprende, modificandolo ampiamente, il testo del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Il capo I definisce la struttura della giurisdizione tributaria.

All'articolo 1 si definiscono gli organi della giurisdizione tributaria: il primo grado è rappresentato dai tribunali tributari (di seguito TT), che sostituiscono le commissioni tributarie provinciali; il secondo grado dalle corti d'appello tributarie (di seguito CAT), che rimpiazzano le commissioni tributarie regionali.

Le tabelle allegate al codice riportano la ripartizione geografica dei giudici tributari di primo e secondo grado, con consistenti accorpamenti. In luogo dell'attuale schema che fa corrispondere alle province e alle regioni altrettante commissioni, si prevedono 40 TT, competenti anche per più province, e 14 CAT, competenti anche per più regioni, nella consapevolezza che i nuovi strumenti di comunicazione telematica rendono meno necessaria una diffusa presenza fisica di tali organi. Per particolari situazioni geografiche

si prevede che essi possano adottare modalità organizzative tali da garantire almeno una parziale presenza in altre località del territorio di competenza. In luogo della previsione di appositi organi per le sole province autonome di Trento e Bolzano è inserita una più ampia e tutelante disposizione che impone a TT e CAT di tener conto, tanto nella loro composizione quanto nel loro funzionamento, dei diritti delle principali minoranze linguistiche, intendendosi per tali quelle parlanti una lingua che può essere utilizzata negli atti pubblici nazionali in alternativa alla lingua italiana e non semplicemente una lingua riconosciuta e tutelata.

L'organico di TT e CAT (tabelle A e B) è stato stabilito in base ai dati medi dei ricorsi pervenuti alle commissioni provinciali nel periodo 2012-2017 e in base alla media dell'indice di propensione all'appello del periodo 2009-2016 (dati ricavati dalle statistiche sul contenzioso tributario pubblicate dal Dipartimento delle finanze); ai dati dei ricorsi pervenuti è stata apportata una correzione per quelle province che hanno registrato per almeno 4 dei 6 anni considerati un numero di ricorsi per 1.000 abitanti superiori alla somma di media e deviazione *standard*, ritenendo tali situazioni patologiche. Si è presunta un'attività lavorativa di 200 giorni annui per giudice, per tener conto non solo di festività e ferie, ma anche di altri impegni, *in primis* la formazione; per i TT si è ipotizzata la trattazione di 4 ricorsi al giorno, da parte tanto della sezione mediazione quanto del tribunale. Le controversie soggette a mediazione sono state stimate al 95 per cento e il tasso di riuscita della mediazione al 50 per cento. Si è così ottenuto il numero di giudici giornalmente necessari. Per le CAT il numero di ricorsi trattati è stato ridotto a 3, supponendo una maggiore complessità delle cause, che possono richiedere, in qualche caso, due udienze.

Si sono quindi individuate le province «stand alone», che raggiungono cioè il numero minimo necessario di giudici, stabilito in 4, tale da consentire di assegnare la causa a un giudice diverso da quello prima impegnato nella mediazione. Per le CAT sono state individuate le regioni «stand alone», sempre con un numero minimo di un collegio di 4 giudici. Le province non «stand alone» sono state raggruppate per prossimità geografica, procedendo all'aggregazione dapprima a coppie e poi in gruppi di maggiori dimensioni, fino a raggiungere il numero minimo di giudici, sempre rispettando i confini regionali; se, nonostante il raggruppamento, il numero di giudici necessari continuava a essere inferiore a 4, si è proceduto ad aggregare le province residue a quelle «stand alone». Le regioni che non raggiungono il numero minimo sono state aggregate alla regione più prossima; un'unica eccezione è stata fatta per la Sardegna.

Il terzo grado di giudizio resta assegnato alla Corte suprema di cassazione, per la quale ci si limita a prevedere un migliore e più mirato utilizzo di competenze in materia tributaria (articolo 113).

L'articolo 2 regola la presidenza degli organi della giurisdizione tributaria (OGT). Sono state eliminate, in quanto inutili in un sistema basato su giudici professionali, le disposizioni sulla durata del mandato, sull'età e sulla «turnazione» dei presidenti previste dall'attuale articolo 2 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Gli articoli 3 e 4 trattano della composizione degli OGT, prevedendo che essi si articolino in sezioni di 4 giudici ciascuna (compreso il presidente), se i giudici assegnati sono almeno 8.

Viene regolata altresì la progressione di carriera, con i tempi minimi illustrati come segue.

In casi di sezione unica il tempo minimo di passaggio dal grado di giudice (di TT o

CAT) a quello di presidente è comunque di 8 anni, come previsto in caso di più sezioni.

Con l'articolo 5 si introduce una sostanziale novità: il giudizio di primo grado avviene sempre ad opera di un giudice monocratico, mentre il giudizio di secondo grado è affidato sempre a un collegio di tre giudici, compreso il presidente. Si è voluto in questo modo dare maggiore sveltezza operativa al giudizio di primo grado, ritenendo che l'assenza di collegialità sia comunque compensata dalla maggiore professionalità dei giudici, attestata anche dai requisiti imposti per l'accesso (articolo 7), e maggiore solennità al rito di secondo grado che già oggi riguarda poco più di un terzo delle sentenze di primo grado e che si prevede debba vedere ridotto tale carico per effetto del nuovo istituto del filtro in appello, previsto dall'articolo 95. Regola le modalità di formazione dei collegi e del calendario delle udienze, tanto dei TT quanto delle CAT, e delle riunioni della sezione mediazione, di nuova istituzione (articolo 6); al riguardo viene intensificato il ritmo di lavoro prevedendo un minimo di due udienze settimanali (invece di una) e affiancando ad esse almeno due riunioni della sezione mediazione. Resta la possibilità dell'istituzione di sezioni specializzate.

L'articolo 6 innova profondamente l'istituto della mediazione, prevedendo che ad occuparsi dei procedimenti sia un organo non giurisdizionale, denominato sezione mediazione, che opera tramite collegi di 3 membri: un giudice tributario in funzione di presidente, un funzionario delle agenzie fiscali e un avvocato tributarista o dottore commercialista. Tale composizione - rappresentativa degli interessi delle due parti in campo ma completata e bilanciata dalla presenza di un giudice terzo e professionale - realizza, nell'ambito di questo specifico istituto, quella terzietà che è uno degli obiettivi della riforma. Si rimedia così ai difetti dell'attuale situazione, che vede come organo

competente a decidere sulla proposta di mediazione lo stesso ufficio che ha emanato l'atto, quando non, nelle realtà meno articolate, lo stesso funzionario responsabile dell'atto.

Sono ovviamente stabilite tutte le cautele volte ad evitare per tutti i membri del collegio conflitti di interesse; il giudice componente il collegio è esso stesso soggetto all'ovvia limitazione di non poter trattare la causa nel caso la procedura di mediazione abbia esito negativo.

A queste innovazioni organizzative si aggiunge l'aumento della soglia di importo per le cause che possono essere oggetto di mediazione, di cui si dirà all'articolo 50.

Il capo II costituisce il cuore dell'intervento, definendo la nuova figura del magistrato tributario.

L'articolo 7 stabilisce le modalità di reclutamento dei giudici tributari, decretando la fine del sistema dei giudici onorari a tempo parziale e la creazione di un nuovo corpo di magistrati professionalmente qualificati e a tempo pieno.

Il modello di partenza è costituito dai requisiti per il reclutamento dei magistrati ordinari, previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con tre sostanziali modifiche, tutte volte a garantire un'accentuata professionalità, quale la specificità e particolarità della materia tributaria impongono.

1) Oltre al sostenimento delle prove d'esame, è richiesta un'esperienza comprovata in materia tributaria di almeno 5 anni. Si tratta del carattere più innovativo del nuovo sistema di reclutamento dei giudici tributari, che fa salvo un aspetto positivo del vigente sistema: il possesso di una conoscenza maturata sul campo e sensibile alla realtà concreta delle questioni tributarie.

2) Alla laurea in giurisprudenza viene accostata la laurea in discipline economico-aziendali e ai dottorati di ricerca in materia giuridica quelli in materia economico-azien-

dale specificamente tributari. Questa scelta non solo è coerente con la precedente nel salvaguardare una specializzazione, nonché un retaggio storico per la parte che merita di essere salvata, ma mira altresì alla costruzione di un corpo di magistrati tributari caratterizzato dalla compresenza della cultura giuridica e di quella economica; ciò può rendere possibile un reciproco completamento non solo di conoscenze, ma di sensibilità e consentire un approccio più articolato alle questioni tributarie, che spesso non possono essere ridotte al mero rispetto della norma, ma devono essere approfondite nella loro sostanza economica.

3) Naturale complemento è l'articolazione delle prove: la struttura classica dell'esame (test preselettivo, tre prove scritte e prova orale) è stata rivisitata nei contenuti per accentuarne tanto il carattere concreto di «sapere in azione» (la presenza anche di un test di capacità logico-deduttive, particolarmente importanti in una funzione come quella giurisdizionale; la previsione come prova scritta della predisposizione di una sentenza), quanto l'interdisciplinarietà delle materie, che costringono in modo bilanciato i laureati di ciascuna delle due discipline ad un'apertura, un approfondimento e un avvicinamento all'altra cultura. Particolarmente significativo, nel contesto di globalizzazione anche dei fenomeni elusivi ed evasivi, è la richiesta di una preparazione estesa anche in campo europeo e internazionale.

Non è invece presente una valutazione di capacità organizzative o gestionali. La scelta è consapevole: si tratta di abilità il cui accertamento teorico, all'inizio di un percorso professionale, appare discutibile e di scarso valore. Si è pertanto preferito puntare sullo sviluppo di tali capacità in sede di formazione (articolo 20, comma 1, lettera *i*); articolo 26, comma 1, lettera *b*)).

Le restanti disposizioni regolano lo svolgimento delle prove, dalla formazione della

commissione d'esame all'assegnazione dei punteggi.

L'articolo 8 elenca, al comma 1, i casi di incompatibilità in modo più sintetico ma più ampio rispetto a quanto previsto dall'attuale disciplina: la natura professionale dei nuovi giudici tributari ha il suo naturale complemento nella sostanziale esclusività di tale lavoro. Sono state altresì riprodotte le disposizioni in tema di partiti e associazioni segrete applicabili ai magistrati ordinari. L'attività di ricerca e insegnamento è possibile solo nel rigoroso e stretto rispetto delle condizioni indicate dal comma 2: preventiva autorizzazione del Consiglio della giustizia tributaria (CGT); mancanza di un qualsiasi interesse economico diretto o indiretto, proprio o di altri giudici tributari, onde evitare «incroci» di prestazioni, anche con giudici di altre magistrature; predominanza del lavoro come giudice. Si vuole così evitare che l'attività svolta *a latere* diventi una fonte di proventi di fatto dominante rispetto all'incarico di giudice, degradato invece a poco più di una forma di accredito professionale.

I commi da 3 a 6 regolano le incompatibilità rispetto all'attività dei familiari e quelle «interne» all'organizzazione della giurisdizione tributaria, riprendendo le corrispondenti disposizioni dei commi 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992; anche il comma 7 riprende la legislazione vigente.

Le disposizioni dell'articolo 9 ricalcano quelle vigenti, adeguandole al passaggio da una magistratura onoraria a una professionale. Sono stabilite le modalità di prima nomina dei giudici tributari con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1) e, con riferimento all'assegnazione di incarichi e ai trasferimenti, quelle di pubblicità, adesione, valutazione e assegnazione degli incarichi vacanti di qualunque tipo. La norma riporta i criteri generali di valutazione, rimettendo il dettaglio degli stessi e la loro quantificazione in punti a un

regolamento di attuazione; non si ritiene più necessario codificare normativamente tali criteri, neppure tramite tabelle, essendo essi strumentali alla selezione all'interno di un corpo già selezionato in base a un concorso pubblico selettivo.

L'articolo 10 intende evitare una prolungata permanenza dello stesso giudice nello stesso incarico, stabilendo un termine massimo di 10 anni; considerata la presenza di sezioni uniche, viene autorizzata una proroga, fino a un massimo di 5 anni, nei casi in cui non vi siano posti disponibili o il trasferimento sia, per motivi personali del giudice, particolarmente gravoso.

L'articolo 11 riproduce le cause di decadenza dall'incarico già previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 545 del 1992, cancellando unicamente quella collegata allo *status* di magistrato ordinario o di dipendente dalla pubblica amministrazione.

Con l'articolo 12 viene esteso ai giudici tributari il trattamento economico dei magistrati ordinari. Si tratta di un connotato fondamentale del nuovo sistema di giurisdizione tributaria, giacché un adeguato compenso costituisce un elemento di dignità professionale e personale e quindi un ulteriore fattore di indipendenza e autonomia dei giudici. Parallelamente, viene ribadita con l'articolo 13 la responsabilità dei giudici per i danni cagionati nel corso della loro attività.

Il capo III riforma il sistema di sorveglianza e autogoverno della giurisdizione tributaria, accorpandolo con le disposizioni in materia disciplinare.

Il punto fondamentale (articolo 14) è costituito dall'esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze dalle competenze in materia di organizzazione e vigilanza della giurisdizione tributaria, che vengono accentrate in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si vuole così evitare che le commissioni tributarie e i relativi uffici dipendano in qualsivoglia modo dallo stesso ramo della pubblica amministrazione che è

per lo più parte nei processi tributari. Alla stessa Presidenza è trasferito il compito di redigere e presentare la relazione annuale al Parlamento.

L'attuale Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è ridenominato, più semplicemente, Consiglio della giustizia tributaria (CGT). Esso è l'organo di vigilanza e governo della giurisdizione tributaria, attuata secondo l'attuale meccanismo «a cascata», reso ancora più efficace e legittimo per la professionalità dei nuovi giudici e l'esclusività del loro rapporto di lavoro: i presidenti delle CAT vigilano sugli altri membri delle CAT stesse e sui TT e i presidenti dei TT sugli altri giudici degli stessi TT; tutti questi soggetti, a loro volta, vigilano sull'operato degli uffici di segreteria. Il comma 4 prevede che la Presidenza e il CGT si avvalgono per la vigilanza di appositi uffici della Presidenza; al riguardo la disposizione transitoria di cui all'articolo 116 dispone il trasferimento alla Presidenza stessa degli uffici competenti in materia di giurisdizione tributaria e attualmente operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, garantendo la continuità dei servizi amministrativi del contenzioso e del loro collegamento con gli OGT. Il secondo periodo del comma pone un particolare accento sulla rendicontazione dei risultati ottenuti in sede di mediazione e contenzioso da parte delle agenzie fiscali e degli altri enti e organi di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, quali il corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Con la Sezione I si regola in modo più snello il CGT, il cui assetto e funzionamento sono ispirati al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

L'articolo 15 riduce il numero dei componenti da 15 a 11, in relazione al più contenuto bacino di riferimento (circa 450 giudici), bilanciando l'elemento togato (7 componenti) con quello parlamentare (4 compo-

menti); date le regole di funzionamento (articolo 22, comma 1), sarà così sempre necessaria la presenza di almeno un componente non togato per la validità delle deliberazioni. L'incardinamento dell'organo nella Presidenza del Consiglio non comporta, a rispetto dell'autonomia dello stesso, alcun ruolo della stessa nella sua composizione:

a) La componente togata eletta dai giudici rappresenta la stretta maggioranza dei membri e non più i due terzi come in passato ed è integrata da un consigliere di cassazione, esperto in materia tributaria, designato dal Presidente della corte stessa.

b) La componente non togata è rimasta invariata nella sua composizione quantitativa (due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica) e quantitativa (professori universitari e soggetti abilitati alla difesa). Sono state però modificate le modalità di elezione, imponendo una votazione congiunta dei due esperti ma consentendo ai membri di ciascuna Camera la possibilità di votare per un solo candidato e considerando eletti i due esperti che ottengono il maggior numero di voti; in questo modo, salvo il caso di maggioranze parlamentari particolarmente ampie o di opposizioni frammentate, è garantita la rappresentanza di queste ultime nel CGT.

Il comma 3 dell'articolo 15 regola l'assegnazione della presidenza, rimettendola interamente al CGT ed eliminando il vincolo della scelta fra i componenti non togati. Le regole di elezione sono state disegnate per favorire una scelta in tempi brevi ed evitare stalli. Il comma 4 conferma per i componenti del CGT le incompatibilità già previste dalla vigente disciplina.

L'articolo 16 allunga la durata del CGT da 4 a 5 anni e regola il caso di sostituzione di componenti eletti. Indifferentemente dal fatto che il componente cessato sia togato o non, esso è sostituito dal primo dei non eletti. Solo nel caso dei componenti eletti

dal Parlamento e solo se non vi sono non eletti, si ha, data la particolare modalità di elezione descritta all'articolo 15, la decadenza di entrambi i componenti eletti dalla stessa Camera, che procede, su comunicazione del presidente della CGT, a una nuova elezione. Le nuove regole per il reclutamento dei giudici tributari giustificano l'inserimento del divieto di partecipazione ai concorsi stessi per i componenti del CGT (articolo 16, comma 3).

L'articolo 17 elenca le attribuzioni del presidente del CGT. L'articolo 18 riprende le cause di ineleggibilità previste dalla legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'elezione dei componenti togati del CGT, l'articolo 19, complice la riduzione del numero degli elettori e degli eligendi, adotta una disciplina molto più semplice di quella attuale, definendo i principi e le regole generali e lasciando al regolamento di attuazione i dettagli procedurali. Il sistema elettorale è basato su elementi molto semplici e di massima comprensibilità:

a) circoscrizioni elettorali disegnate in modo da garantire un'equilibrata rappresentanza del territorio;

b) divieto di liste di candidati per evitare la formazione di correnti all'interno di un corpo elettorale così ristretto; ogni giudice elettore può esprimere il voto per un solo candidato.

Resta definita nella normativa primaria la competenza del CGT a ricevere i reclami sulle elezioni e a decidere sugli stessi.

L'articolo 20 riprende, adeguandoli, i contenuti dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992. In particolare viene riscritta la lettera relativa all'attività di formazione, espungendo il passaggio relativo agli stanziamenti e la previsione della comunicazione di un programma di formazione ad altro organo amministrativo; al loro posto si è inserita una più moderna e più sostanziale indicazione delle attività da svolgere, mirata non

solo all'approfondimento tecnico-professionale, ma anche all'acquisizione di capacità gestionali e organizzative e allo sviluppo di capacità di autovalutazione da parte dei magistrati. L'attività di formazione è inoltre estesa al personale degli uffici di segreteria.

Gli articoli da 21 a 25 riprendono anch'essi le previsioni del decreto legislativo n. 545 del 1992 con alcune semplificazioni e integrazioni:

a) si prevedono due ipotesi di convocazione d'ufficio, una per la prima riunione del CGT neoeletto e una semestrale;

b) è eliminata la previsione dello scrutinio segreto per le deliberazioni relative alle persone;

c) è incorporata nel codice, semplificandola, l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti prevista dall'articolo 37, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'articolo 26 istituisce presso il CGT l'Ufficio studi, a cui è preposto un membro del CGT. Esso è responsabile della raccolta e dello studio di documenti attinenti al diritto tributario, dell'organizzazione dell'attività di formazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera i), e di tutte le altre iniziative (convegni, incontri, seminari), nonché costituisce la struttura di supporto per la redazione sull'attività degli OGT.

Gli articoli 27 e 28 confermano la Segreteria centrale come principale organo ausiliario del CGT e gli uffici di segreteria. La prima è preposta al servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria dei singoli OGT e per le rilevazioni statistiche sui processi, affidati a uno degli uffici della Direzione della giustizia tributaria, che, come già detto, viene trasferita alla presidenza del Consiglio dei ministri ex articolo 116. Per i secondi è consentita l'istituzione di sezioni staccate nei capoluoghi di provincia e di regione diversi da quelli sede degli OGT e va coordinata con

la disposizione transitoria di cui all'articolo 115, che prevede la trasformazione di alcuni attuali uffici di segreteria in sezioni staccate; la disposizione garantisce, almeno nella fase d'avvio della riforma, l'attuale livello di prossimità degli uffici di primo contatto con il contribuente e la continuità dell'attività degli uffici esistenti. L'articolo 29 integra le disposizioni dei due precedenti articoli sull'inquadramento del personale all'interno degli uffici della Presidenza del consiglio, istituendo il ruolo unico del personale di segreteria e individuando lo strumento con cui provvedere periodicamente alla revisione degli organici.

L'articolo 30 inquadra con maggiore precisione all'interno degli uffici di segreteria la sezione massimario, vi prepone un giudice tributario e, nel confermarne le funzioni, prevede che il regolamento di organizzazione ne disciplini l'attività. Queste aggiunte rispetto alla disciplina previgente sono la spia del particolare ruolo che questo ufficio deve assumere: la professionalizzazione della giurisdizione tributaria deve produrre una giurisprudenza di maggiore qualità e omogeneità, che possa costituire uno strumento di certezza giuridica e di deflazione preventiva del contenzioso. Il massimario costituisce lo strumento di diffusione di questa certezza e quindi uno strumento di deflazione. Non caso all'articolo 31, l'omessa tenuta o il mancato aggiornamento del massimario sono cause di provvedimento disciplinare.

La sezione III si occupa del procedimento disciplinare.

L'articolo 31 regola le fattispecie sanzionabili e le sanzioni, ispirandosi a quanto previsto per i magistrati ordinari dal decreto legislativo n. 109 del 2006. In primo luogo (comma 1) sono stabilite le regole fondamentali di comportamento dei giudici tributari, riproducendo quanto previsto dal corrispondente articolo del citato provvedimento.

L'elenco di infrazioni (comma 2) e sanzioni (comma 3) è il risultato di un riordino e di una semplificazione delle disposizioni applicabili ai magistrati ordinari e della fusione delle stesse con alcune regole oggi vigenti. Gli illeciti sono ricollegati ai doveri stabiliti dal comma 1 e le sanzioni graduate in base alla gravità degli illeciti e alla possibilità di recidiva, disponendo peraltro, come previsto per i magistrati ordinari, che non costituiscano violazione i fatti di scarsa rilevanza; in totale vi sono 3 ipotesi di rimozione, 12 di sospensione, graduabile fra due mesi e due anni, 21 di censura e 9 di ammonizione, con 20 casi in cui le sanzioni sono strutturate su due livelli. Si è voluto sanzionare con particolare rigore l'omessa tenuta del massimario per l'importanza che, come detto, si attribuisce a tale strumento (articolo 30).

L'ultima comma riproduce la disposizione prevista per i magistrati ordinari in caso di più sanzioni applicabili.

L'articolo 32 articola maggiormente l'elenco dei soggetti abilitati a promuovere il procedimento (presidente della CTA, presidente del CGT, Presidente della Cassazione e Presidente del Consiglio dei ministri), ma al tempo stesso semplifica drasticamente il procedimento, rinviando alle norme applicabili ai magistrati ordinari.

Con il titolo II è trasfuso il testo del decreto legislativo n. 546 del 1992 nel codice, procedendo, oltre agli adattamenti resi necessari dalla diversa denominazione degli organi della giurisdizione, a tre modifiche: la soppressione della figura del giudice relatore presso i TT in quanto monocratici, l'estensione della mediazione e l'introduzione del filtro in appello.

Con l'articolo 50 la mediazione è estesa alle controversie di valore non superiore a 250.000 euro (rispetto agli attuali 50.000 euro) e alle controversie di valore indeterminato; restano escluse solo le controversie relative al recupero di aiuti di Stato. È riba-

dito che la competenza per la trattazione è della nuova sezione mediazione dei TT, che sostituisce integralmente la funzione oggi assegnata all'amministrazione finanziaria. Il collegio è competente anche per la formulazione di una controproposta. La procedura è contenuta nel termine massimo di 90 giorni dalla presentazione del reclamo: entro 30 giorni si tiene l'udienza di comparizione delle parti ed entro i successivi 30 l'udienza in cui è comunicata la proposta di mediazione, dopo la quale alle parti sono riconosciuti altri 30 giorni per la sottoscrizione della stessa. Decorso tale ultimo termine senza la sottoscrizione, la procedura si ritiene conclusa con esito negativo e il reclamo produce gli effetti del ricorso. È prevista una sanzione pari al 2 per cento della controversia, con un minimo di 200 euro, in caso di mancata partecipazione del ricorrente a una delle due udienze previste, come misura dissuasiva di reclami con intenti meramente dilatori. Restano invariate le regole sulla sospensione di pagamenti e riscossione, sulla riduzione delle sanzioni e sui versamenti.

Il meccanismo del filtro in appello di cui all'articolo 95 riprende analogia disposizione presente nel codice di procedura civile (articoli 348-*bis* e seguenti) prevedendo una sorta di «udienza filtro», in cui il giudice deve valutare se vi sia una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello; in caso tale probabilità non sussista, il giudice dichiara l'impugnazione inammissibile con propria ordinanza. Tale meccanismo non è operante per le controversie relative ad abuso del diritto, disapplicazione di norme antielusive specifiche, prezzi di trasferimento ovvero aventi ad oggetto fattispecie che integrano uno dei delitti di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000. L'esclusione dal filtro in appello delle suddette materie è giustificata dalla particolare complessità e peculiarità delle stesse.

Il titolo III regola il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, secondo un calendario la cui finalità è di avere nel giro di pochi mesi dall'entrata in vigore del codice un corpo giurisdicente formato per almeno l'80 per cento da giudici professionali.

L'entrata in vigore viene collocata dall'articolo 121 decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del codice nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione degli articoli da 109 a 113 relativi alla prima copertura degli incarichi, dell'articolo 7 relativo al concorso e dell'articolo 8 relativo alle incompatibilità dei giudici, norme tutte funzionali alla realizzazione della fase transitoria e per la cui vigenza vale il termine costituzionalmente previsto.

La gestione del passaggio è affidato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il cui mandato è prorogato dall'articolo 109 fino all'entrata in vigore del presente disegno di legge, se la scadenza del Consiglio è prevista nei dodici mesi precedenti tale data; esso è successivamente sciolto e rimpiazzato dal nuovo CGT eletto dai nuovi magistrati tributari.

Le norme transitorie si preoccupano in primo luogo di garantire la copertura degli incarichi di giudice tributario secondo un duplice percorso: «dal basso verso l'alto» per gli incarichi di giudice semplice, mediante i vincitori del concorso; «dall'alto verso il basso», per gli incarichi di presidente ed eventualmente, laddove non coperti, di giudice semplice mediante, nell'ordine, i giudici togati optanti, i giudici togati supplenti ed infine i giudici onorari; i giudici togati supplenti e i giudici onorari sono temporanei, nel senso che decadranno dagli incarichi mano a mano che i nuovi giudici scelti per concorso (ed eventualmente i giudici optanti) raggiungeranno i requisiti richiesti nel caso degli incarichi di presidente o di giudice della CAT o prenderanno servizio. Si è preferito non assegnare sin dall'inizio gli incarichi più elevati ad alcuni giu-

dici vincitori del concorso di cui all'articolo 7 per evitare di bloccare le progressioni di carriera degli altri, progressioni che invece restano possibili nel caso tali posizioni siano occupate da giudici togati supplenti od onorari a tempo determinato. Inoltre, la compresenza per un certo numero di anni di «vecchi» e «nuovi» giudici può consentire il passaggio ai secondi dell'esperienza acquisita dai primi.

Il primo passaggio (articolo 110, comma 1) riguarda i giudici togati, vale a dire i magistrati che svolgono funzioni presso altre giurisdizioni. Ad essi è richiesto, entro i due mesi successivi alla pubblicazione del codice nella *Gazzetta Ufficiale*, di optare o meno per l'incarico esclusivo di giudice tributario; in questo modo il CGT sarà anche in grado di stabilire, per differenza fra l'organico previsto e il numero di giudici optanti, il numero massimo di posti di giudici tributari da mettere a concorso; concorso da indire entro un mese dalla scadenza del precedente termine (articolo 111, comma 1). Il termine per l'indizione del concorso è fissato in modo da garantire 15 mesi per lo svolgimento di esso prima dell'entrata in vigore del codice, un lasso di tempo che dovrebbe quanto meno permettere lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte.

Entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione del presente disegno di legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il Consiglio di presidenza assegna i giudici togati che optano per l'incarico esclusivo, nell'ordine, alle presidenze delle CAT, alle presidenze delle sezioni delle CAT, alle presidenze dei TT, alle presidenze delle sezioni dei TT e infine alle posizioni di giudici tributari semplici (articolo 111, comma 2). I giudici che optano per l'incarico esclusivo mantengono il trattamento economico goduto nel precedente incarico (articolo 110, comma 3).

Nell'eventualità che il concorso di cui all'articolo 111 possa prevedibilmente non essersi concluso al momento dell'entrata in vi-

gore del codice o che il numero di presumibili vincitori dello stesso possa non essere sufficiente alla copertura di tutti i posti disponibili, è consentito (articolo 110, comma 2) agli altri giudici togati che non hanno optato per l'incarico esclusivo di continuare a svolgere le funzioni di giudice tributario supplente a tempo parziale; il numero e il compenso (commisurato al numero di ricorsi decisi) sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione del presente disegno di legge nella *Gazzetta Ufficiale*, cioè non oltre il momento in cui sono assegnati i giudici togati optanti (articolo 110, comma 3).

L'assegnazione, da effettuare entro i due mesi successivi, segue le stesse regole previste per i giudici togati optanti. I giudici togati supplenti a tempo parziale sono, a differenza di quelli optanti, temporanei: essi decadono dall'incarico quando sono sostituibili dai giudici vincitori del concorso, il che, nel caso di incarichi di presidente, avviene solo previa maturazione dei requisiti di anzianità richiesti dal codice per tali incarichi (articolo 111, comma 3). Nel caso che, dopo l'entrata in vigore del codice, essi cessino dalle loro funzioni prima che siano disponibili i giudici vincitori di concorso in grado di rimpiazzarli, il CGT li può sostituire con altri giudici togati supplenti, anch'essi temporanei e anch'essi soggetti alla medesima regola di decadenza e sostituzione (articolo 111, comma 4).

Nell'ipotesi residuino ancora posti da coprire l'articolo 112 consente l'utilizzo di giudici onorari, a tempo pieno o parziale, scelti fra alcune categorie particolari di soggetti. La nomina e l'assegnazione degli incarichi avviene dopo l'assegnazione degli incarichi ai giudici supplenti e prima dell'entrata in vigore del codice con le stesse regole previste per i giudici togati optanti e supplenti; i compensi sono stabiliti con lo stesso decreto previsto per i giudici togati

supplenti. Anche tali giudici sono temporanei, venendo sostituiti dai giudici vincitori di concorso con le stesse modalità previste per i giudici togati supplenti, ma con un ordine che garantisce la prioritaria sostituzione di figure percepibili come meno terze (professionisti privati ed ex dipendenti pubblici). Anche in questo caso è prevista la possibilità per il CGT di nominare giudici onorari dopo la riforma per sostituire giudici togati supplenti od onorari, ma solo se, in primo luogo, non vi siano giudici togati optanti o giudici vincitori di concorso e, in secondo luogo, non sia stato possibile nominare un giudice togato supplente.

In ogni caso, dopo la riforma non sarà possibile sostituire un giudice togato optante o un giudice vincitore di concorso con un giudice togato supplente o un giudice onorario, garantendo così che tali due categorie siano ad esaurimento. In tali casi si dovrà provvedere con il normale reclutamento tramite concorso, che entrerà così, con il tempo, a pieno regime.

L'articolo 113 prevede che alla trattazione esclusiva dei ricorsi in materia tributaria siano destinati almeno 10 consiglieri scelti tra i professori ordinari di diritto tributario e gli avvocati tributaristi che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio, siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e abbiano maturato una significativa esperienza in materia tributaria, nonché tra i consiglieri di Cassazione che abbiano maturato una significativa esperienza come membri delle Commissioni tributarie. Si è voluto istituire di fatto una sezione tributaria della Cassazione, senza però qualificarla come organo della giurisdizione tributaria; si è così evitato di creare un'intersezione fra il giudice delle leggi e la giurisdizione tributaria ed è stata rispettata l'autonomia organizzativa della suprema corte. La disposizione spiega l'esclusione (articolo 110, comma 4) per i consiglieri di Cassazione della possibilità di optare per il ruolo di giudice tributa-

rio o di essere giudici tributari supplenti, avendo essi ora la possibilità di svolgere tale attività all'interno dell'organo di appartenenza, contribuendo così anche allo smaltimento dell'arretrato.

L'articolo 114 provvede alla redistribuzione delle controversie pendenti presso le commissioni fra i nuovi organi della giurisdizione tributaria. I commi 2 e 3 replicano un istituto transitorio previsto dal codice del processo amministrativo, disponendo l'estinzione di ricorsi e appelli pendenti da almeno 5 anni per ogni grado di giudizio, salvo che una delle parti non presenti una nuova istanza di fissazione dell'udienza.

L'articolo 115, come già accennato, regola la transizione per gli uffici di segreteria, prevedendo anche la possibilità di sopprimere alcuni di essi, collocati in sedi dove non sono più presenti organi della giurisdizione tributaria e concedendo il tal caso al personale la facoltà di rinunciare a prestare servizio presso i restanti uffici di segreteria.

L'articolo 116, come già detto all'articolo 14, prevede il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri della Direzione della giustizia tributaria.

Gli articoli 117 e 118 prevedono il riordino e l'unificazione in due soli atti di tutte le disposizioni regolamentari (di attuazione del codice o organizzative del CGT) e il divieto di emanare altre disposizioni della specie in materia al di fuori dei due testi indicati.

L'articolo 119 provvede a un'opera di «pulizia» normativa, disponendo l'abrogazione dei testi di legge e delle singole norme recepiti nel codice.

ALLEGATO TECNICO

Alla riforma si imputa un costo derivante:

a) dalla sostituzione dei giudici onorari, pagati in prevalenza «a cottimo» in base al numero di sentenze, con giudici di professione e a tempo pieno, retribuiti come i magistrati ordinari;

b) dal passaggio del personale di segreteria dal comparto «Ministeri» al comparto «Presidenza del Consiglio».

Si presume invariato il costo della struttura amministrativa a supporto in termini di risorse materiali, nonché quello di eventuali ausiliari dei giudici (consulenti tecnici, interpreti, eccetera).

Il costo a regime della nuova magistratura tributaria si può approssimare moltiplicando il numero complessivo di giudici previsti dalle tabella A e B (439) per il costo medio lordo di un magistrato ordinario (192.254 euro), come ritraibile dal conto annuale della Ragioneria generale dello Stato del 2016 (1,76 miliardi di costo del lavoro dipendente diviso per 9.159 addetti). Si giunge così a una stima di 85 milioni di euro.

A fronte di tale spesa vi è quella attualmente sostenuta per i giudici e rappresentata dalla somma del compenso fisso mensile stabilito dal decreto ministeriale 28 giugno 2002 e del compenso variabile rapportato al numero di ricorsi definiti, stabilito dal decreto del Ministro della giustizia 24 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2006. Si possono così stimare:

a) il totale dei compensi fissi moltiplicando le tariffe per il numero di giudici effettivamente in servizio nel 2017 (109 presidenti di commissione, 361 presidenti e 460 vice presidenti di sezione, 2.089 giudici, come da ultima relazione del Ministero dell'economia e delle finanze), ottenendo un totale di 12 milioni di euro; qualora si considerasse l'organico teorico, come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2004 (4.668), il costo sarebbe stimabile in 18 milioni di euro;

b) il totale dei compensi variabili moltiplicando le relative tariffe per il numero dei ricorsi definiti nel 2017 (202.833), ottenendo un totale di 30 milioni di euro.

La somma complessiva è pertanto pari ad almeno 42 milioni di euro, che possono salire a 48 milioni, se si considera l'organico teorico e potrebbero accrescersi di circa un ulteriore terzo, fino a 64 milioni, se su tali somme dovesse essere riconosciuta la corresponsione da parte dello Stato dei contributi previdenziali e assicurativi, attualmente oggetto di controversia.

In via prudenziale si assume come costo dell'attuale sistema il valore minimo di 42 milioni e quindi si stima il maggior costo dei giudici in 43 milioni di euro.

Il personale di segreteria interessato al passaggio è pari a 1.923 persone, sempre secondo la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sempre utilizzando i dati del conto annuale della Ragioneria generale dello Stato 2016, in base al costo medio lordo di un dipendente ministeriale (circa 44.000 euro), essi dovrebbero rappresentare attualmente una spesa di circa 85 milioni di euro. Il costo medio di un dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri è oltre il doppio (110.000 euro), ma, attesa la diversa distribuzione dei livelli tra i due comparti e il maggior peso delle gratifiche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si può stimare un aumento di stipendio di circa il 30 per cento, corrispondente al divario delle sole voci stipendiali (23.569 euro vs. 30.576 euro). Il maggior costo del personale sarebbe pertanto di 25 milioni di euro.

Nel complesso il nuovo sistema di giustizia tributaria avrebbe, a regime, un costo aggiuntivo di 68 milioni di euro, risultanti per 43 milioni dal maggior onere per i giudici e per 25 milioni dal maggior onere per il personale di segreteria. Alla copertura di tali oneri si provvede con le risorse provenienti dal Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Organi della giurisdizione tributaria
e Corte suprema di cassazione)*

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari e dalle corti d'appello tributarie di cui rispettivamente alle tabelle A e B allegate al presente codice, come sue parti integranti e sostanziali, e dalla sezione tributaria della Corte suprema di cassazione.

2. Le tabelle di cui al comma 1 stabiliscono l'articolazione in sezioni e gli organici di tribunali e corti d'appello e possono essere adeguate annualmente, in relazione al flusso medio dei ricorsi presentati nell'ultimo quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria di cui al capo III.

Art. 2.

(Presidenza)

1. A ciascuno dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, subordinatamente, d'età.

2. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria con oltre otto sezioni può delegare le sue attribuzioni non giurisdizionali a uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 1.

Art. 3.

(Composizione dei tribunali tributari)

1. Il tribunale tributario si articola in sezioni se è composto da almeno otto giudici. A ciascuna sezione sono assegnati non meno di quattro giudici, compreso il presidente di sezione.

2. Il presidente di sezione è scelto fra i giudici con almeno tre anni di anzianità nell'incarico. Il presidente del tribunale è nominato fra i presidenti di sezione con almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. Se il tribunale è composto da una sezione unica, il presidente è scelto fra i giudici con almeno otto anni di anzianità nell'incarico.

Art. 4.

(Composizione delle corti d'appello tributarie)

1. I giudici delle corti d'appello tributarie sono nominati tra i presidenti dei tribunali tributari con almeno tre anni di anzianità nell'incarico e tra i presidenti di sezione dei tribunali tributari con almeno otto anni di anzianità nell'incarico.

2. La corte d'appello tributaria si articola in sezioni, se è composta da almeno otto giudici. A ciascuna sezione sono assegnati non meno di quattro giudici, compreso il presidente di sezione.

3. Il presidente di sezione è scelto fra i giudici di corte d'appello tributaria con almeno tre anni di anzianità nell'incarico. Il presidente della corte d'appello tributaria è nominato fra i presidenti di sezione con almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. Se la corte d'appello tributaria è composta da una sezione unica, il presidente è scelto fra i giudici con almeno otto anni di anzianità nell'incarico.

Art. 5.

(Funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. I tribunali tributari giudicano in composizione monocratica.

2. Le corti d'appello tributarie giudicano in composizione collegiale. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o, in sua assenza, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio e giudica con numero invariabile di tre votanti.

3. All'inizio di ogni trimestre ciascun presidente di corte d'appello tributaria fissa, in base a criteri di massima stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria, la composizione dei collegi giudicanti. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della corte d'appello tributaria designa i componenti di altre sezioni.

4. Con provvedimento del Consiglio della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie.

5. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni trimestre, stabilisce il calendario delle udienze e delle riunioni delle sezioni mediazione di cui all'articolo 6, in modo da svolgere almeno due udienze settimanali e due riunioni settimanali.

6. I criteri di assegnazione dei ricorsi sono stabiliti con decreto del presidente del tribunale tributario e della corte d'appello

tributaria tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 4 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali.

7. Il presidente del tribunale tributario e il presidente della corte d'appello tributaria, col decreto di cui al comma 6, indicano, rispettivamente, uno o più giudici o una o più sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento o della sentenza impugnati.

Art. 6.

(Sezione mediazione)

1. Presso ciascun tribunale tributario è istituita una sezione mediazione, organo non giurisdizionale e terzo rispetto all'ente impositore, competente nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 50.

2. La sezione svolge la propria attività mediante collegi composti da:

- a) un giudice del tribunale tributario;
- b) un funzionario delle agenzie fiscali, in possesso di specifica esperienza professionale presso gli uffici legali dell'agenzia da almeno due anni e facente parte di un elenco articolato per province tenuto presso il Consiglio della giustizia tributaria;
- c) un avvocato tributarista o un dottore commercialista con specifica esperienza professionale in materia tributaria ed anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni, facente parte di un elenco articolato per province tenuto presso il Consiglio della giustizia tributaria.

3. All'inizio di ogni trimestre solare il presidente del tribunale tributario fissa la composizione dei collegi della sezione mediazione, in base a criteri stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria, escludendo dagli stessi i giudici che nei due anni pre-

cedenti al giuramento di cui all'articolo 7, comma 9, abbiano svolto le funzioni o le attività professionali di cui all'articolo 8, comma 1.

4. Le cause provenienti dalla sezione mediazione e che sono giudicate in composizione monocratica devono essere assegnate a un giudice che non è stato membro del collegio nella fase di mediazione.

5. Ai membri della sezione di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, spetta un'indennità di partecipazione per ciascuna riunione da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

CAPO II

NOMINA

Art. 7.

(Nomina)

1. La nomina a giudice tributario si consegue mediante concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

2. Al concorso sono ammessi coloro che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che hanno maturato almeno cinque anni di esperienza dimostrabile in campo tributario. Ai fini della sussistenza dei requisiti valgono le seguenti equipollenze:

a) alla laurea in giurisprudenza le lauree in discipline economico-aziendali;

b) al dottorato di ricerca in materia giuridica il dottorato di ricerca in materia economico-aziendale, a condizione che sia stato svolto in materia tributaria;

c) all'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'abilitazione all'eserci-

zio della professione di dottore commercialista;

d) alle scuole di specializzazione le scuole e i corsi postuniversitari in materia tributaria legalmente riconosciuti.

3. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) una prova preselettiva;

b) una prova scritta;

c) una prova orale, comprensiva di un colloquio in lingua inglese.

4. La prova preselettiva di cui al comma 3, lettera *a)*, consiste in un test articolato in due sezioni:

a) la prima sezione è volta all'accertamento delle conoscenze di diritto tributario nazionale, internazionale e dell'Unione europea; a essa è attribuito fino a un massimo di sessantacinque punti;

b) la seconda sezione è volta a verificare le capacità logico-deduttive del candidato; ad essa è attribuito fino a un massimo di trentacinque punti.

5. La prova scritta di cui al comma 3, lettera *b)*, consiste:

a) nello svolgimento di un elaborato teorico sul diritto tributario e sul diritto tributario processuale;

b) nella predisposizione di una sentenza tributaria su un caso specifico.

6. La prova orale di cui al comma 3, lettera *c)*, verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto tributario nazionale e internazionale;

b) ragioneria ed economia d'azienda;

c) procedura civile;

d) scienza delle finanze;

e) elementi di diritto civile, commerciale e industriale;

f) elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

h) elementi di diritto penale.

7. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che ottengono almeno settanta punti su cento, comunque in numero non superiore al triplo dei posti messi a concorso; sono ammessi i candidati classificati *ex aequo* nell'ultima posizione utile. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle due prove scritte. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 6 e un giudizio di sufficienza nel colloquio in lingua inglese, e comunque una votazione complessiva nelle prove non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

8. Il concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri almeno quindici giorni prima della prova scritta ed è composta da un consigliere di cassazione con significativa esperienza in materia tributaria, in veste di presidente, da un giudice tributario e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame.

9. I giudici, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pronunciando e sottoscrivendo la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio». I verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio della giustizia tributaria.

Art. 8.

(Incompatibilità)

1. I componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie non possono:

- a)* assumere impieghi pubblici o privati;
- b)* esercitare industrie, commerci o qualsiasi libera professione;
- c)* essere membri della Corte suprema di cassazione, del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o ricoprire qualsivoglia carica politica;
- d)* essere iscritti a partiti politici o partecipare all'attività degli stessi in modo sistematico e continuativo;
- e)* partecipare ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Non possono essere:

a) componenti di tribunale tributario i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera *b)* del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la regione dove ha sede il tribunale tributario;

b) componenti delle corti d'appello tributarie i coniugi, i conviventi e i parenti o affini fino al secondo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera *b)* del comma 1 nella regione dove ha sede la corte d'appello tributaria ovvero nelle regioni con essa confinanti.

3. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei commi 1 e 2 provvede il Consiglio della giustizia tributaria.

4. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i convi-

venti, i parenti ed affini entro il quarto grado.

5. Nessuno può essere componente di più d'un tribunale tributario, di più di una corte d'appello tributaria o di un tribunale e di una corte d'appello contemporaneamente.

6. I componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso l'organo giurisdizionale di appartenenza.

7. Non possono essere componenti della sezione mediazione di cui all'articolo 6:

a) i coniugi, i conviventi e i parenti o affini fino al secondo grado del contribuente;

b) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano o hanno esercitato nei cinque anni precedenti all'assunzione dell'incarico, attività di consulenza, di assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, del contribuente;

c) i funzionari delle agenzie fiscali che abbiano partecipato direttamente alla formazione degli atti oggetto di ricorso.

Art. 9.

(Procedimento per la nomina alle funzioni e agli incarichi e di trasferimento)

1. I giudici dei tribunali tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i vincitori del concorso di cui all'articolo 7.

2. La vacanza di incarichi di presidente e di presidente di sezione presso i tribunali tributari e presso le corti d'appello tributarie,

nonché di giudice presso i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie è annunciata dal Consiglio della giustizia tributaria e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale coloro che aspirano all'incarico devono presentare domanda.

3. I giudici comunicano la disponibilità agli incarichi e allegano alla comunicazione la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. I giudici, a prescindere dalla funzione o dall'incarico esercitati, non possono concorrere all'assegnazione di altre funzioni o incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni esercitate al momento della domanda.

4. Il Consiglio della giustizia tributaria, verificato il possesso dei requisiti prescritti, procede all'assegnazione degli incarichi sulla base di elenchi formati relativamente a ogni incarico vacante e comprendenti tutti i giudici che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. La formazione degli elenchi di cui al primo periodo è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi sono stabiliti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 117 e riportati nella comunicazione di disponibilità all'incarico.

5. La valutazione è effettuata dal Consiglio della giustizia tributaria, tenendo conto della capacità, della laboriosità, della diligenza e della preparazione, nonché dell'attitudine all'incarico di presidente, di presidente di sezione e di giudici di corte d'appello sulla base di criteri formulati dal Consiglio della giustizia tributaria.

6. Gli assegnatari degli incarichi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 4.

7. Alla copertura dei posti rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio della giustizia tributaria provvede d'ufficio conferendo le relative funzioni ai giudici della stessa regione, in possesso dei requisiti previsti dal presente codice, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità di età.

Art. 10.

(Temporaneità delle funzioni)

1. I presidenti di sezione e i giudici non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima corte d'appello o del medesimo tribunale per più di dieci anni consecutivi.

Art. 11.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari, i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 7;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a sei sedute nel corso di un anno;

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria.

Art. 12.

(Trattamento economico)

1. Ai giudici tributari spetta il trattamento economico corrispondente all'analogo inca-

rico e funzione svolta presso la giurisdizione ordinaria.

Art. 13.

(Responsabilità)

1. Ai componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

CAPO III

SORVEGLIANZA, AUTOGOVERNO
E DISCIPLINA

Sezione I

DEL CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 14.

(Sorveglianza)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i giudici attraverso il Consiglio della giustizia tributaria. Riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i giudici. I presidenti della corte d'appello esercitano la vigilanza sugli altri componenti del medesimo organo e sulla attività dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione della stessa. I presidenti di tribunale esercitano la vigilanza sugli altri componenti del medesimo organo. I presidenti di corte d'appello e di tribunale tributario segnalano al Consiglio della giustizia tributaria, per i provvedimenti di competenza, la

qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria dei rispettivi organi.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere al Consiglio della giustizia tributaria e ai presidenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie informazioni circa il funzionamento della giurisdizione tributaria.

4. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono in particolare sui risultati conseguiti nella mediazione e nel contenzioso tributario da parte delle agenzie fiscali e degli altri enti e organi di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 15.

(Composizione)

1. È istituito il Consiglio della giustizia tributaria, con sede in Roma presso la presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria è composto:

a) da un consigliere della Corte suprema di cassazione con almeno cinque anni di esperienza in materia tributaria designato dal Presidente della Corte stessa;

b) da due giudici delle corti d'appello tributarie;

c) da quattro giudici dei tribunali tributari;

d) da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni Camera elegge un esperto scegliendolo fra i professori di

università in materia tributaria e un esperto scegliendolo fra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

3. Nella sua prima adunanza il Consiglio sceglie il Presidente tra i propri componenti con il voto di almeno sette di essi. Se, dopo tre votazioni, nessun candidato risulta eletto, il Presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati più votati nell'ultima votazione. Fino all'elezione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.

4. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

5. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 sono eletti da tutti i giudici tributari con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.

Art. 16.

(Durata)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria dura in carica per cinque anni.

2. Se un componente del Consiglio della giustizia tributaria eletto dai giudici tributari nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito per il restante periodo dal primo dei non eletti. Se cessa un componente eletto dal Parlamento, il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto e chiede di provvedere all'elezione del sostituto.

3. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *d)*, non possono partecipare ai con-

corsi per giudice tributario per tutta la durata dell'incarico e per i cinque anni successivi alla cessazione dalla stessa.

Art. 17.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria:

a) indice le elezioni dei componenti giudici;

b) richiede ai presidenti delle Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione;

c) convoca e presiede il Consiglio della giustizia tributaria.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente più anziano di età.

Art. 18.

(Ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti al Consiglio della giustizia tributaria, e sono altresì esclusi dal voto, i giudici sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Il giudice sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo quattro anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

Art. 19.

(Elezioni del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 15 hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono

indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita.

2. Le disposizioni di attuazione e coordinamento per le votazioni e l'elezione dei componenti e per la determinazione del modello di scheda elettorale sono stabilite con regolamento di organizzazione del Consiglio della giustizia tributaria. Il regolamento suddivide il territorio nazionale in circoscrizioni elettorali in modo da garantire una equilibrata rappresentazione territoriale dei giudici. Ogni giudice può votare per un solo candidato; non è ammesso il voto per liste di candidati.

3. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella circoscrizione elettorale di appartenenza. A parità di voti è eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio.

4. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio della giustizia tributaria e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

5. Il Consiglio della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 20.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;

c) delibera sull'indizione dei concorsi di cui all'articolo 7;

d) delibera sull'assegnazione degli incarichi e sui trasferimenti, con le modalità di cui all'articolo 9;

e) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie;

f) predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 1;

g) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

h) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie divise in sezioni;

i) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi di cui all'articolo 26 e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale, a migliorare le capacità organizzative e a promuovere l'autovalutazione dei giudici e del personale di segreteria; la partecipazione alle iniziative è obbligatoria.

l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente codice o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie;

m) esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti d'appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;

n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 30, comma 3, relativo all'indennità aggiuntiva al trattamento economico;

o) redige gli elenchi di cui all'articolo 6, comma 2, dei funzionari delle agenzie fiscali e dei soggetti che possono far parte delle sezioni mediazione;

p) autorizza l'istituzione delle sezioni staccate degli uffici di segreteria previsti dall'articolo 28, comma 1;

q) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria vigila sul funzionamento e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici affidandone

l'incarico ad uno dei suoi componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da componenti o da delegati del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 21.

(Convocazione)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è convocato:

a) d'ufficio:

1) entro i quindici giorni successivi all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;

2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

b) dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 22.

(Deliberazioni)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria delibera con la presenza di almeno sette componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 23.

(Trattamento dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria)

1. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico raggugliato.

2. Ai componenti del Consiglio della giustizia tributaria spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Art. 24.

(Scioglimento del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 25.

(Autonomia contabile)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Consiglio affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse a un Collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in servizio, designato dal Presidente della Corte dei conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o discipline similari.

Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti.

Art. 26.

(Ufficio studi)

1. Presso il Consiglio della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi con i compiti di:

a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;

b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, in convenzione anche con altri enti e università, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina anche i coordinatori ed i relatori;

c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

2. L'Ufficio studi è diretto da un componente del Consiglio della giustizia tributaria, nominato con decreto del presidente del Consiglio stesso.

Sezione II

DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E DEL MASSIMARIO

Art. 27.

(Segreteria centrale del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è assistito da una Segreteria centrale posta alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio della giustizia tributaria. Il Presidente

del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale della Segreteria centrale.

2. L'assegnazione e la revoca di personale alla Segreteria di cui al comma 1 è preventivamente approvata dal Consiglio della giustizia tributaria

3. Con apposito regolamento di organizzazione il Consiglio della giustizia tributaria disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di Segreteria centrale.

Art. 28.

(Uffici di segreteria dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e ogni corte d'appello tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti. I tribunali tributari e le corti d'appello competenti, rispettivamente, per più province o più regioni possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio della giustizia tributaria, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quelli in cui ha sede il tribunale o la corte.

2. Agli uffici sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria di cui all'articolo 29.

3. Al personale addetto spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale degli uffici di segreteria.

Art. 29.

(Ruolo unico del personale degli uffici di segreteria della giurisdizione tributaria)

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Consiglio della giustizia tributaria, è determinato il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e degli impiegati dei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel ruolo unico, nonché il numero per ogni organo della giurisdizione tributaria, nonché il trattamento economico. Con la stessa procedura sono determinate ogni anno le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria in relazione alle variazioni del numero delle sezioni.

Art. 30.

(Massimario)

1. Presso l'ufficio di segreteria di ogni corte d'appello tributaria è istituita una sezione che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione.

2. Il personale addetto alla sezione di cui al comma 1 è coordinato da un giudice tributario. Il Consiglio della giustizia tributaria disciplina, con apposito regolamento, le modalità di raccolta delle decisioni, i tempi della massimazione, nonché l'alimentazione del massimario centrale utilizzabile da tutti i giudici e la trasmissione alla banca dati della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I giudici di cui al comma 2 non sono esonerati dallo svolgimento delle proprie

funzioni e ricevono un'indennità aggiuntiva mensile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sezione III

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 31.

(Illeciti disciplinari e sanzioni disciplinari)

1. Il giudice tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni. La violazione di tali doveri costituisce illecito disciplinare.

2. Esclusi comunque fatti di scarsa rilevanza, costituiscono violazione:

a) del dovere di imparzialità:

1) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni dalle parti o dai difensori o comunque da soggetti coinvolti nei procedimenti;

2) l'ingiusto danno o l'indebito vantaggio arrecato a una delle parti;

3) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

b) del dovere di correttezza, la tenuta di comportamenti abitualmente o gravemente scorretti, inclusi:

1) la reiterata e grave inosservanza di norme regolamentari o disposizioni di servizio adottate dagli organi competenti;

2) la consapevole inosservanza dall'obbligo di astensione;

3) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice tributario;

4) l'omessa comunicazione agli organi competenti di situazioni di incompatibilità, esistenti o sopravvenute, di cui all'arti-

colo 8 o di illeciti disciplinari o di ingiustificate interferenze;

5) l'assunzione di incarichi senza autorizzazione degli organi competenti;

6) l'uso della posizione o della qualità di giudice tributario per ottenere ingiusti vantaggi o condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

7) il frequentare o intrattenere consapevoli rapporti d'affari con le persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;

8) i fatti di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 2006;

c) del dovere di diligenza:

1) il mancato aggiornamento o la omessa tenuta del massimario;

2) l'assenza di motivazione o l'assenza nella motivazione degli elementi di fatto dai quali risulti la sussistenza dei presupposti di legge invocati nella motivazione stessa, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

3) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

4) l'adozione, per grave e inescusabile negligenza, di provvedimenti non consentiti dalla legge dai quali risulti una lesione di diritti personali o una rilevante lesione di diritti patrimoniali;

5) l'adozione di provvedimenti sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza o di provvedimenti non previsti da norme vigenti;

6) il travisamento dei fatti per inescusabile negligenza;

7) la grave violazione di legge per ignoranza o inescusabile negligenza;

d) del dovere di laboriosità:

1) per il presidente di una sezione o di un organo della giurisdizione tributaria

l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;

2) l'inosservanza dell'obbligo di reperibilità per doveri d'ufficio imposto per legge o disposto dall'organo competente;

3) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, inclusi il mancato deposito di una o più sentenze e la mancata fissazione dell'ulteriore termine per il deposito delle sentenze in caso di mancato deposito delle stesse;

4) la sottrazione abituale e ingiustificata all'attività di servizio;

e) del dovere di riserbo:

1) la divulgazione di informazioni sull'attività dell'organo in modo non impersonale;

2) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;

3) la violazione del dovere di riservatezza, sugli affari in corso di trattazione o definiti, con indebita lesione dei diritti altrui, incluso il rilascio di pubbliche dichiarazioni o interviste;

4) la divulgazione di atti coperti da segreto o soggetti a divieto di pubblicazione;

f) dei doveri di equilibrio e di rispetto della dignità della persona, il contegno scorretto nell'ambito della sezione verso il presidente, il collegio giudicante, i singoli giudici, le parti, i difensori, il personale di segreteria o il pubblico.

3. In caso di illeciti disciplinari di cui al comma 2 i giudici sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimozione, nei casi di cui:

1) alla lettera *b)*, numero 8);

2) alla lettera *b)*, numeri 6) e 7), se di particolare gravità;

b) sospensione da due mesi a due anni, con perdita per lo stesso periodo del trattamento economico, nei casi di cui:

1) alla lettera *b)*, numeri 6) e 7);

2) alle lettere *c)*, numeri da 4) a 7), *d)*, numeri 3) e 4), *e)*, numeri 3) e 4), ed *f)*, se di particolare gravità;

3) alla lettera *c)*, numero 1), limitatamente all'ipotesi di omessa tenuta del massimario;

4) alla lettera *b)*, numero 5), limitatamente all'ipotesi di recidiva dell'illecito;

c) censura nei casi di cui:

1) alle lettere *a)*, *b)*, numeri da 3) a 5), *c)*, numeri da 4) a 7), *e)*, numeri 3) e 4), ed *f)*;

2) alle lettere *c)*, numeri 2) e 3), ed *e)*, numeri 1) e 2), se di particolare gravità;

3) alle lettere *b)*, numeri 1) e 2), e *d)*, numeri 1) e 2), limitatamente all'ipotesi di recidiva dell'illecito;

d) ammonimento nei casi di cui:

1) alle lettere *b)*, numeri 1) e 2), *c)*, numeri 2) e 3), *d)*, numeri 1) e 2), ed *e)*, numeri 1) e 2);

2) alla lettera *c)*, numero 1), limitatamente all'ipotesi di mancato aggiornamento del massimario.

4. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave. Quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave, se compatibile.

Art. 32.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso:

a) dal presidente della corte d'appello tributaria nella cui circoscrizione presta servizio il giudice da sottoporre al procedimento;

b) dal presidente del Consiglio della giustizia tributaria nel caso il giudice da sottoporre al procedimento sia un presidente di corte d'appello tributaria;

c) dal Procuratore generale della Corte suprema di cassazione;

d) dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Si applica il procedimento vigente per i magistrati ordinari.

Titolo II

DEL PROCESSO

CAPO I

DEL GIUDICE TRIBUTARIO E DEI SUOI AUSILIARI

Art. 33.

(Norme applicabili)

1. I giudici tributari applicano le norme del presente codice e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

2. Le udienze dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie sono pubbliche, salvo quanto disposto dall'articolo 79, comma 2. Si applicano gli articoli da 127 a 130 del codice di procedura civile.

Art. 34.

(Oggetto della giurisdizione tributaria)

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria:

a) le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio;

b) le controversie promosse dai singoli possessori concernenti:

1) l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella;

2) la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;

c) le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

Art. 35.

(Difetto di giurisdizione)

1. Il difetto di giurisdizione degli organi della giurisdizione tributaria è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile.

Art. 36.

(Competenza per territorio)

1. Il tribunale tributario è competente per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella sua circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente il tribunale tributario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

2. La corte d'appello tributaria è competente per le impugnazioni avverso le decisioni dei tribunali tributari che hanno sede nella sua circoscrizione.

Art. 37.

(Incompetenza)

1. La competenza degli organi della giurisdizione tributaria è inderogabile.

2. L'incompetenza dell'organo della giurisdizione tributaria è rilevabile, anche d'uffi-

cio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

3. La sentenza dell'organo della giurisdizione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza dell'organo della giurisdizione tributaria in essa indicato, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

5. La riassunzione del processo davanti all'organo della giurisdizione tributaria dichiarato competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti all'organo della giurisdizione tributaria competente, altrimenti si estingue.

Art. 38.

(Astensione e ricusazione dei giudici tributari)

1. L'astensione e la ricusazione dei giudici tributari sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.

2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

3. Sulla ricusazione decide l'organo al quale appartiene il giudice tributario ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro componente dello stesso organo della giurisdizione tributaria designato dal suo presidente.

Art. 39.

(Poteri degli organi della giurisdizione tributaria)

1. Gli organi della giurisdizione tributaria, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari e all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Gli organi della giurisdizione tributaria, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni a organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

3. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

4. Gli organi della giurisdizione tributaria, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Art. 40.

(Errore sulla norma tributaria)

1. L'organo della giurisdizione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Art. 41.

(Assistenza agli organi della giurisdizione tributaria)

1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste gli organi della giurisdizione tributa-

ria secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

CAPO II

DELLE PARTI E DELLA LORO RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO

Art. 42.

(Le parti)

1. Sono parti nel processo dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Art. 43.

(Capacità di stare in giudizio)

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'u-

dienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

Art. 44.

(Assistenza tecnica)

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

- a) gli avvocati;
- b) i soggetti iscritti nella sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- c) i consulenti del lavoro;

d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;

f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, è tenuto dal Consiglio della giustizia tributaria che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* del Consiglio della giustizia tributaria.

5. Per le controversie di cui all'articolo 34, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

- a)* gli ingegneri;
- b)* gli architetti;
- c)* i geometri;
- d)* i periti industriali;
- e)* i dottori agronomi e forestali;
- f)* gli agrotecnici;
- g)* i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

8. Le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti ai commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente dell'organo della giurisdizione tributaria o della sezione o dal giudice monocratico.

Art. 45.

(Litisconsorzio necessario ed intervento)

1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma 4.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

Art. 46.

(Spese del giudizio)

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dall'organo della giurisdizione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.

4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

5. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari l'organo della giurisdizione tributaria provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

6. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 44, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

7. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a

ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

8. Nelle controversie di cui all'articolo 50 le spese di giudizio di cui al comma 1 del presente articolo sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

9. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Art. 47.

(Comunicazioni e notificazioni)

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del co-

dice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'articolo 49 del presente codice.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze e all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Art. 48.

(Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici)

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto n. 82 del 2005 le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del codice medesimo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria del tribunale tributario. Nei casi di cui al primo periodo le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 47.

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 39, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute dal regolamento unico di attuazione di cui all'articolo 117 del presente codice. In casi eccezionali, il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il giudice, se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

4. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 44, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3 del presente articolo, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

5. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione, eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i sog-

getti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al primo periodo nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

6. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente comma assumono a ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

7. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Art. 49.

(Luogo delle comunicazioni e notificazioni)

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo

giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria.

Art. 50.

(Il reclamo e la mediazione)

1. Per le controversie di valore non superiore a 250.000 euro o di valore indeterminabile, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideeterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine per la conclusione della procedura di mediazione.

3. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 80.

4. Il reclamo è trattato dalla sezione mediazione del tribunale tributario.

5. L'udienza di comparizione delle parti è fissata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del reclamo e la segreteria ne dà comunicazione alle parti ai sensi dell'articolo 64, le quali possono depositare documenti e memorie fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza. L'udienza si svolge in camera di consiglio alla presenza delle parti. Dell'udienza è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

6. Se all'udienza di comparizione delle parti non si perfeziona la mediazione, il collegio può formulare d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al principio di economicità dell'azione amministrativa.

7. La proposta di mediazione è comunicata alle parti in apposita udienza, da tenersi entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, di cui è dato avviso almeno dieci giorni prima. Qualora entro trenta giorni dall'udienza di cui al presente comma non sia depositato un accordo di mediazione sottoscritto da entrambe le parti, il procedimento si considera concluso con esito negativo. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

8. Se il ricorrente non partecipa senza giustificato motivo all'udienza di cui al comma 5 ovvero all'udienza di cui al comma 7 è irrogata una sanzione amministrativa pari al 2 per cento del valore della controversia, con un minimo di 200 euro.

9. Decorsi sessanta giorni senza che sia stata fissata l'udienza di cui al comma 5 ovvero decorsi trenta giorni dall'udienza di cui al comma 7, senza che sia stato depositato l'accordo di mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Il fascicolo è trasmesso d'ufficio alla segreteria del tribunale tributario competente.

10. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

11. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle

somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

12. Ai fini del computo dei termini di cui al presente articolo si applica la sospensione feriale.

13. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 9, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Capo III

DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE TRIBUTARIO

Sezione I

INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

Art. 51.

(Il ricorso)

1. Il processo è introdotto con ricorso al tribunale tributario.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

- a) del tribunale tributario cui è diretto;
- b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto

nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;

d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:

a) della categoria di cui all'articolo 44 alla quale appartiene il difensore;

b) dell'incarico ai sensi dell'articolo 44, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;

c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto ai sensi del comma 3.

Art. 52.

(Atti impugnabili e oggetto del ricorso)

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 34, comma 1, lettera b);

i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

l) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

m) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti agli organi della giurisdizione tributaria.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e del tribunale competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 53.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

Art. 53.

(Proposizione del ricorso)

1. Il ricorso è proposto mediante notifica ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.

Art. 54.

(Termine per la proposizione del ricorso)

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla

data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *i*), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Art. 55.

(Costituzione in giudizio del ricorrente)

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria del tribunale tributario adito, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce ai sensi dell'articolo 56.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spe-

dito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria del tribunale tributario non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma 2.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi.

Art. 56.

(Costituzione in giudizio della parte resistente)

1. L'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria del tribunale tributario adito del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

Art. 57.

(Produzione di documenti e motivi aggiunti)

1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso l'udienza deve essere rinviata ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 4.

4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'articolo 51 per quanto applicabile. Si applicano l'articolo 53, commi 1 e 2, l'articolo 55, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 56, comma 3.

Art. 58.

(Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte)

1. La segreteria del tribunale tributario iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.

3. La segreteria sottopone al presidente del tribunale tributario il fascicolo del processo appena formato.

4. Il potere di attestazione di conformità di cui all'articolo 48, comma 6, è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria del tribunale tributario ai sensi del regolamento unico di attuazione di cui all'articolo 117 del presente codice, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche della segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte della segreteria. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento presente nel fascicolo informatico. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente comma assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

5. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del comma 4 esonera dal pagamento dei diritti di copia

Art. 59.

(Assegnazione del ricorso)

1. Il presidente del tribunale tributario assegna il ricorso a una delle sezioni o, in caso di sezione unica, a un giudice tributario; al di fuori dei casi di cui all'articolo 62, comma 1, il presidente può assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a ca-

rattere ripetitivo siano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

Sezione II

ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO

Art. 60.

(Esame preliminare del ricorso)

1. Il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, il presidente del tribunale, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

2. Il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, il presidente del tribunale, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi al tribunale.

Art. 61.

(Reclamo contro i provvedimenti)

1. Contro i provvedimenti del presidente della sezione o del presidente del tribunale è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'articolo 55, comma 1, osservato anche il comma 3 del medesimo articolo 55.

3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.

4. Scaduti i termini, il tribunale tributario decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

5. Il tribunale tributario pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

Art. 62.

(Riunione dei ricorsi)

1. In qualunque momento il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione o presentati al tribunale tributario che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse dello stesso tribunale tributario il presidente di questo, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1.

3. Il giudice, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

Sezione III

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 63.

(Nomina del giudice e fissazione della data di trattazione)

1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 60,

il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 66 e 67 e nomina il giudice assegnatario.

Art. 64.

(Avviso di trattazione)

1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere data quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del giudice assegnatario, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

Art. 65.

(Deposito di documenti e di memorie)

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'articolo 57, comma 1.

2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

Art. 66.

(Discussione)

1. Dell'udienza pubblica è redatto verbale dal segretario.

2. Il giudice assegnatario può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta od orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'articolo

64, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

3. La partecipazione anche di una sola delle parti può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dalla parte realizzato con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità e udibilità in tutti i luoghi di ciascuna delle parti presenti. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con il regolamento unico di attuazione di cui all'articolo 117 del presente codice, sentito il Consiglio della giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e la conservazione della visione delle relative immagini.

Art. 67.

(Deliberazioni del giudice)

1. Il giudice assegnatario, dopo la discussione, delibera la decisione.

2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

3. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

Sezione IV

DECISIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 68.

(Contenuto della sentenza)

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

2. La sentenza deve contenere:

a) l'indicazione del giudice assegnatario, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

c) le richieste delle parti;

d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;

e) il dispositivo.

3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal giudice assegnatario.

Art. 69.

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria del tribunale tributario entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1.

Art. 70.

(Richiesta di copie e notificazione della sentenza)

1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.

2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti ai sensi dell'articolo 47 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notifi-

cato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.

3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

Sezione V

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 71.

(Sospensione del processo)

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

2. Il tribunale tributario dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui esso stesso o altro organo deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

3. Il processo tributario è altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di

imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.

Art. 72.

(Interruzione del processo)

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;

b) la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 44.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 73.

(Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo)

1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della se-

zione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario con decreto o dalla commissione con ordinanza.

2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell'articolo 61.

Art. 74.

(Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo)

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 75.

Art. 75.

(Ripresa del processo sospeso o interrotto)

1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, che provvede ai sensi dell'articolo 63.

2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente della sezione o, in caso di sezione unica, del tribunale tributario, quest'ultimo provvede ai sensi del comma 1.

3. La comunicazione di cui all'articolo 64, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'articolo 49, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza di-

chiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

Art. 76.

(Estinzione del processo per rinuncia al ricorso)

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o del tribunale tributario con ordinanza non impugnabile.

3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessarie, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria del tribunale tributario.

5. Il presidente della sezione o il tribunale tributario, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessarie, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica il comma 4 dell'articolo 77.

Art. 77.

(Estinzione del processo per inattività delle parti)

1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabi-

lito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

2. Le spese del processo estinto ai sensi del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dal tribunale tributario con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo al tribunale tributario che provvede ai sensi dell'articolo 61.

Art. 78.

(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dal tribunale tributario con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo al tribunale tributario che provvede ai sensi dell'articolo 61.

3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

CAPO IV

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARE E CONCILIATIVO

Art. 79.

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile,

può chiedere al tribunale tributario competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 55.

2. Il presidente del tribunale tributario fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima udienza utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. L'udienza non è pubblica.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente del tribunale tributario, previa deliberazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del giudice.

4. Il giudice o il collegio, sentite le parti e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 107, comma 2.

6. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

7. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

8. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

9. In caso di mutamento delle circostanze il tribunale tributario su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

10. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

Art. 80.

(Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie)

1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, di seguito denominata: «decisione di recupero», il tribunale tributario può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il tribunale tributario provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi del capo III del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 265 del 29 settembre 2012, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto dell'Unione europea contestato.

3. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della de-

cisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

4. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 79; ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'articolo 79 rileva anche il mutamento del diritto dell'Unione europea.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1.

6. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che il tribunale tributario entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini.

7. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo del comma 6 è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

8. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il giudice delibera la decisione, redige e sotto-

scrive il dispositivo e ne dà lettura in pubblica udienza, a pena di nullità.

9. La sentenza è depositata nella segreteria del tribunale tributario entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

10. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla corte d'appello tributaria, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione.

Art. 81.

(Conciliazione fuori dalla udienza)

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, l'organo della giurisdizione tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, l'organo della giurisdizione tributaria dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione o, in caso di sezione unica, il presidente dell'organo della giurisdizione tributaria.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute

con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. La conciliazione può avvenire anche in pendenza del giudizio di cassazione secondo le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

Art. 82.

(Conciliazione in udienza)

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 65, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza il giudice o il collegio, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. Il giudice o il collegio dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Art. 83.

(Definizione e pagamento delle somme dovute)

1. Le sanzioni amministrative si applicano:

a) nella misura del 40 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di per-

fezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio;

b) nella misura del 50 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio;

c) nella misura del 60 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di cassazione.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 81 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 82.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

CAPO V

DELLE IMPUGNAZIONI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 84.

(Norme applicabili)

1. Alle impugnazioni delle sentenze dei tribunali tributari si applicano le disposizioni

del libro II, titolo III, capo I, del codice di procedura civile, fatto salvo quanto disposto nel presente codice.

Art. 85.

(I mezzi d'impugnazione)

1. I mezzi per impugnare le sentenze dei tribunali tributari sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Art. 86.

(Termini d'impugnazione)

1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza del tribunale tributario è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione a istanza di parte, salvo quanto disposto dall'articolo 70, comma 3.

2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Sezione II

GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA CORTE
D'APPELLO TRIBUTARIA

Art. 87.

*(Giudice competente e provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria in appello)*

1. La sentenza del tribunale tributario può essere appellata alla corte d'appello tributaria competente ai sensi dell'articolo 36, comma 2.

2. L'appellante può chiedere alla corte d'appello tributaria di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

3. Il presidente della corte d'appello tributaria fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente della sezione della corte d'appello tributaria, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 107, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 79, comma 10.

Art. 88.

(Forma dell'appello)

1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte d'appello tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'articolo 51, comma 3.

2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno par-

tecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'articolo 55, commi 1, 2 e 3.

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della corte d'appello tributaria chiede alla segreteria del tribunale tributario la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

Art. 89.

*(Controdeduzioni dell'appellato
e appello incidentale)*

1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'articolo 56 depositando apposito atto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi e nei termini di cui al comma 1 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.

Art. 90.

(Provvedimenti presidenziali)

1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte d'appello tributaria hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione del tribunale tributario.

Art. 91.

(Questioni ed eccezioni non riproposte)

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del tribunale tributario, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

Art. 92.

(Domande ed eccezioni nuove)

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Art. 93.

(Nuove prove in appello)

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Art. 94.

(Rimessione al tribunale tributario)

1. La corte d'appello tributaria rimette la causa al tribunale tributario che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:

a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;

b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;

c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

d) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte d'appello tributaria decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d'appello tributaria, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Art. 95.

(Filtro in appello)

1. Fuori dei casi di inammissibilità previsti dal presente codice, quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, essa è dichiarata inammissibile dal giudice competente con ordinanza succintamente motivata non reclamabile ai sensi dell'articolo 61.

2. Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità.

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica quando la causa ha ad oggetto l'articolo 10-bis o le norme tributarie di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, o l'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le contestazioni che integrano i presupposti di uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Art. 96.

*(Non riproponibilità dell'appello
dichiarato inammissibile)*

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 97.

(Norme applicabili)

1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

Sezione III

RICORSO PER CASSAZIONE

Art. 98.

(Norme applicabili)

1. Avverso la sentenza della corte d'appello tributaria può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente codice.

3. Sull'accordo delle parti la sentenza del tribunale tributario può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile.

Art. 99.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione)

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere all'organo della giurisdizione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

2. Il giudice o il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima udienza o camera di Consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il giudice o il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del giudice o del collegio giudicante.

4. Sentite le parti, il giudice o, in camera di Consiglio, il collegio giudicante provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 107, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 79, comma 10.

6. L'organo di cui al comma 1 non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 medesimo, se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

Art. 100.

(Giudizio di rinvio)

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa all'organo della giurisdizione tributaria la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il

termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti all'organo a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria dell'organo adito richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

Sezione IV

REVOCAZIONE

Art. 101.

(Sentenze revocabili e motivi di revocazione)

1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dagli organi della giurisdizione tributaria possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura

civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Art. 102.

(Proposizione della impugnazione)

1. Competente per la revocazione è lo stesso organo della giurisdizione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 88, comma 1, del presente codice e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato ai sensi dell'articolo 88, comma 2.

4. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 87, in quanto compatibili.

Art. 103.

(Procedimento)

1. Davanti all'organo della giurisdizione tributaria adito per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento

davanti ad esso in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

Art. 104.

(Decisione)

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile l'organo della giurisdizione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

CAPO VI

DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEGLI ORGANI DELLA GIURISDI- ZIONE TRIBUTARIA

Art. 105.

(Esecuzione provvisoria)

1. Le sentenze emesse dagli organi della giurisdizione tributaria sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.

Art. 106.

*(Pagamento del tributo in pendenza
del processo)*

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti agli organi della giurisdizione tributaria, il tributo, con i

relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza del tribunale tributario che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza del tribunale tributario, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte d'appello tributaria;

d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

2. Per le ipotesi indicate nel comma 1 gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

3. Se il ricorso è accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza del tribunale tributario, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza ai sensi dell'articolo 108 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

4. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

5. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2014/335/UE, Euratom, del Consiglio, del 26 maggio 2014, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.

Art. 107.

*(Esecuzione delle sentenze di condanna
in favore del contribuente)*

1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 34, comma 1, lettera *b*), sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 108 al tribunale tributario ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte d'appello tributaria.

Art. 108.

(Giudizio di ottemperanza)

1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria del tribunale tributario, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte d'appello tributaria.

2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

3. Il ricorso è indirizzato al presidente dell'organo della giurisdizione tributaria e deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato ai sensi del comma 2, se necessario.

4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria dell'organo della giurisdizione tributaria ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.

5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie osservazioni all'organo della giurisdizione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

6. Il presidente dell'organo della giurisdizione tributaria, scaduto il termine di cui al

comma 5, assegna il ricorso alla sezione o, in caso di sezione unica, al giudice che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione o il giudice fissa il giorno per la trattazione del ricorso non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria. In caso di collegio giudicante il ricorso è trattato in camera di consiglio.

7. Il giudice o il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il giudice o il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della parte II, titolo VII, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

8. Il giudice o il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso in composizione monocratica.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 109.

(Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in carica alla data entrata in vigore del presente codice è sciolto a decorrere dalla medesima data. Se il mandato del Consiglio di presidenza tributaria scade nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente codice, il mandato è prorogato fino a tale data.

Art. 110.

(Giudici togati)

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente codice nella *Gazzetta Ufficiale*, i magistrati in servizio presso le commissioni tributarie, che svolgono funzioni presso altre giurisdizioni, devono comunicare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria se optano o meno per l'incarico esclusivo di giudice tributario. I magistrati che optano per l'incarico sono assegnati agli organi della giurisdizione tributaria secondo quanto previsto dall'articolo 111, comma 2.

2. Fino alla completa copertura degli incarichi di cui all'articolo 111, i magistrati in servizio presso le commissioni tributarie, che svolgono funzioni presso altre giurisdizioni, possono continuare a svolgere le funzioni di giudice in qualità di giudice supplente a tempo parziale. Entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione del presente codice nella *Gazzetta Ufficiale*, con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è determinato il nu-

mero di giudici supplenti necessario alla copertura degli incarichi.

3. I magistrati di cui al comma 1 che optano per l'incarico di giudice tributario mantengono il trattamento economico del precedente incarico. La remunerazione dei giudici supplenti a tempo parziale è stabilita con lo stesso decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, ed è commisurata al numero di ricorsi da essi decisi.

4. I componenti della Corte suprema di cassazione cessano dalle funzioni di componenti delle commissioni tributarie alla data di entrata in vigore del presente codice e non possono essere componenti dei nuovi organi della giurisdizione tributaria.

Art. 111.

(Progressiva copertura degli incarichi di giudice tributario)

1. Entro il mese successivo al termine di cui all'articolo 110, comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria indice il concorso di cui all'articolo 7.

2. Entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione del presente codice nella *Gazzetta Ufficiale*, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina, scegliendoli tra i giudici togati di cui all'articolo 110, comma 1, nell'ordine:

a) i presidenti delle corti d'appello tributarie;

b) i presidenti delle sezioni delle corti d'appello tributarie;

c) i giudici delle corti d'appello;

d) i presidenti dei tribunali tributari;

e) i presidenti delle sezioni dei tribunali tributari;

f) i giudici dei tribunali tributari.

3. Se, dopo le nomine di cui al comma 2, residuano incarichi non ancora coperti, il

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro sedici mesi dalla data di pubblicazione del presente codice nella *Gazzetta Ufficiale*, nomina a tali incarichi i giudici togati di cui all'articolo 110, comma 2, seguendo lo stesso ordine di cui al comma 2 del presente articolo. I giudici così nominati sono progressivamente sostituiti da giudici tributari nominati in seguito al concorso di cui all'articolo 7 o dai giudici togati di cui all'articolo 110, comma 1, quando questi:

a) raggiungono i requisiti di anzianità previsti agli articoli 3 e 4, nel caso degli incarichi di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1;

b) prendono servizio, nel caso di cui alla lettera f) del comma 1.

4. Anche dopo l'entrata in vigore del presente codice, il Consiglio della giustizia tributaria può nominare giudici supplenti per gli incarichi di cui al comma 2, lettere da a) ad e), esclusivamente in sostituzione di altri giudici supplenti cessati e soltanto in assenza di giudici nominati in seguito al concorso di cui all'articolo 7 o di giudici togati di cui all'articolo 110, comma 1, entrambi con i requisiti di anzianità previsti agli articoli 3 e 4. Ai giudici così nominati si applica il comma 3, lettera a).

Art. 112.

(*Giudici onorari*)

1. Se, dopo le nomine di cui all'articolo 111, commi 2 e 3, residuano incarichi non ancora coperti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina, nei due mesi precedenti l'entrata in vigore del presente codice, giudici tributari e giudici onorari, a tempo pieno o parziale:

a) i giudici tributari non togati in servizio per almeno dieci anni presso le commissioni tributarie;

b) i magistrati ordinari, amministrativi e militari a riposo;

c) i docenti di ruolo universitari in materie giuridiche o economico-aziendalistiche a riposo;

d) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree o altra equipollente;

e) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo, prestato per almeno dieci anni;

f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti e hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

g) gli avvocati dello Stato a riposo.

2. Il giudice onorario non deve avere compiuto, alla data della nomina, settanta anni.

3. Gli incarichi sono assegnati ai giudici onorari seguendo l'ordine di cui all'articolo 111, comma 2. Il giudice onorario cessa dall'incarico con le modalità previste dall'articolo 111, comma 3, secondo periodo. Se dell'organo fanno parte più giudici onorari, cessano per primi, a parità di incarico, nell'ordine i giudici onorari di cui alle lettere f), a), e) e d) del comma 1 e quindi gli altri giudici onorari a partire dal più anziano di età. Ai fini del presente comma, per i giudici onorari che rientrano in più di una delle categorie indicate al comma 1 prevale la categoria per la quale è prevista la cessazione in via prioritaria.

4. Anche dopo l'entrata in vigore del presente codice, il Consiglio della giustizia tributaria può nominare giudici onorari per gli incarichi di cui all'articolo 111, comma 2, lettere da a) ad e), esclusivamente in sostituzione di altri giudici supplenti od onorari cessati e soltanto in assenza di giudici no-

minati in seguito al concorso di cui all'articolo 7 o di giudici togati di cui all'articolo 110, comma 1, entrambi con i requisiti di anzianità previsti agli articoli 3 e 4, o di giudici supplenti nominati in base all'articolo 110, comma 4. Ai giudici così nominati si applica l'articolo 111, comma 3, lettera a).

5. Il trattamento economico dei giudici onorari è determinato con il decreto del presidente del Consiglio di cui all'articolo 110, comma 2, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, ed è commisurato al numero di ricorsi decisi. Ai giudici onorari svolgenti funzione di giudici monocratici o facenti parte della sezione mediazione può essere riconosciuto un compenso aggiuntivo.

6. I compensi di cui al comma 5 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Art. 113.

(Corte suprema di cassazione)

1. Sono destinati alla trattazione esclusiva dei ricorsi in materia tributaria almeno dieci consiglieri scelti tra:

a) i professori ordinari di diritto tributario;

b) gli avvocati tributaristi che hanno almeno quindici anni di effettivo esercizio, sono iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e hanno maturato una significativa esperienza in materia tributaria;

c) i consiglieri di Cassazione che abbiano maturato una significativa esperienza prestando la propria attività come componenti delle commissioni tributarie.

2. La nomina è conferita con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, legge 8 settembre 1998, n. 303.

Art. 114.

(Controversie pendenti di fronte alle commissioni tributarie provinciali e regionali)

1. Le controversie dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, pendenti alla data d'insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie sono ad essi rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza relativamente ai ricorsi pendenti da almeno dieci anni per ogni grado di giudizio. In difetto, il ricorso o l'appello sono dichiarati estinti con decreto del presidente del tribunale tributario o della corte d'appello, da notificare alle parti. Dalla data della notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione.

3. L'estinzione non opera se alla data di cui al comma 1 è stata depositata la sentenza di primo o di secondo grado.

Art. 115.

(Uffici di segreteria)

1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 28, comma 4, del presente codice sono confermati numero, distribuzione territoriale, organici e attribuzioni degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le corti d'ap-

pello tributarie e i tribunali tributari stabiliscono quali uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono trasformati nelle sezioni staccate di cui all'articolo 28, comma 1. Gli uffici di segreteria non trasformati sono soppressi entro il semestre successivo.

3. Il personale degli uffici di segreteria soppressi, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente codice, hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di cui al comma 2 primo periodo, a prestare servizio presso i restanti uffici di segreteria. Il personale che si è avvalso della facoltà di cui al primo periodo del presente comma continua a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie fino a quando i posti non sono coperti con personale di corrispondente qualifica.

Art. 116.

(Trasferimento della Direzione della giustizia tributaria)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti relativi all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le necessarie modifiche agli ordinamenti delle rispettive strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 117.

(Regolamento unico di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice sono adeguati alle disposizioni in esso contenute e raccolti in un unico regolamento di attuazione:

a) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 619;

b) il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1996, n. 631;

c) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 luglio 2002, n. 184;

d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163;

e) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22.

2. Ulteriori disposizioni di attuazione sono emanate esclusivamente mediante modificazione o integrazione del regolamento unico di attuazione di cui al comma 1.

Art. 118.

(Regolamento unico di organizzazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice il Consiglio della giustizia tributaria emana un unico regolamento di organizzazione contenente le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 2, 20, comma 1, 27, comma 3, e 31.

2. Ulteriori disposizioni di organizzazione sono emanate esclusivamente mediante modificazione o integrazione del regolamento unico di organizzazione di cui al comma 1.

Art. 119.

(Abrogazioni e soppressioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati o soppressi:

- a) la legge 22 maggio 1989, n. 198;
- b) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- c) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- d) i commi da 1 a 6 dell'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- e) l'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;
- f) l'articolo 55 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- g) il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
 - 1) all'articolo 37:
 - 1.1) il secondo periodo del comma 12;
 - 1.2) il comma 13;
 - 1.3) al comma 20, le parole: «, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;
 - 2) i commi da 1 a 7 e da 9 a 11 dell'articolo 39;
- h) l'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Art. 120

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 121.

(Entrata in vigore)

1. Con esclusione degli articoli 7 e 8 e da 109 a 113, il presente codice entra in vigore diciotto mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A
(articolo 1, comma 1)

TRIBUNALI TRIBUTARI

Tribunale	Giudici	Sezioni
Abruzzo	6	Unica
Basilicata	4	Unica
Calabria 1 (Cosenza)	7	Unica
Calabria 2 (Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia)	7	Unica
Calabria 3 (Reggio Calabria)	5	Unica
Campania 1 (Caserta)	8	2
Campania 2 (Avellino, Benevento)	5	Unica
Campania 3 (Napoli)	29	7
Campania 4 (Salerno)	10	2
Emilia-Romagna 1 (Parma, Piacenza, Reggio Emilia)	4	Unica
Emilia-Romagna 2 (Bologna, Modena)	5	Unica
Emilia-Romagna 3 (Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini)	5	Unica
Friuli-Venezia Giulia	4	Unica
Lazio 1 (Roma, Rieti, Viterbo)	42	13
Lazio 2 (Frosinone, Latina)	6	Unica
Liguria	8	2
Lombardia 1 (Como, Lecco, Sondrio, Varese)	4	Unica
Lombardia 2 (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova)	6	Unica
Lombardia 3 (Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia)	20	5
Marche	6	Unica
Molise	4	Unica
Piemonte 1 (Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercelli)	4	Unica
Piemonte 2 (Cuneo, Torino)	6	Unica
Puglia 1 (Foggia)	4	Unica
Puglia 2 (Bari, Barletta-Andria-Trani)	8	2
Puglia 3 (Brindisi, Taranto)	5	Unica
Puglia 4 (Lecce)	6	Unica
Sardegna	5	Unica
Sicilia 1 (Messina)	6	Unica
Sicilia 2 (Palermo, Trapani)	11	2
Sicilia 3 (Catania)	17	4
Sicilia 4 (Caltanissetta, Enna)	4	Unica

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tribunale	Giudici	Sezioni
Sicilia 5 (Agrigento)	4	Unica
Sicilia 6 (Ragusa, Siracusa)	7	Unica
Trentino-Alto Adige	4	Unica
Toscana 1 (Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa)	6	Unica
Toscana 2 (Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato, Siena)	8	2
Umbria (Perugia, Terni)	4	Unica
Valle d'Aosta	4	Unica
Veneto 1 (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia)	8	2
Veneto 2 (Verona, Vicenza)	4	Unica
Totale (41 tribunali)	320	73

TABELLA B
(articolo 1, comma 1)

CORTI D'APPELLO TRIBUTARIE

Tribunale	Giudici	Sezioni
Abruzzo-Molise	4	Unica
Basilicata-Puglia	11	2
Calabria	4	Unica
Campania	18	4
Emilia-Romagna	7	Unica
Friuli-Venezia Giulia-Veneto-Trentino-Alto Adige	9	2
Lazio	14	3
Liguria	4	Unica
Lombardia	16	4
Marche-Umbria	5	Unica
Piemonte-Valle d'Aosta	5	Unica
Sardegna	3	Unica
Sicilia	13	3
Toscana	6	Unica
Totale (14 corti d'appello)	119	26

€ 6,60